



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea magistrale  
(*ordinamento ex D.M. 270/2004*)  
in Scienze del Linguaggio

Tesi di Laurea

—

Ca' Foscari  
Dorsoduro 3246  
30123 Venezia

Interpretar desde/hacia la L.I.S y  
desde/hacia la L.S.E,  
un estudio comparativo.

**Relatore**

Ch. Prof.ssa Carmela Bertone

**Co-relatore**

Ch. Prof. René Julio Lenarduzzi

**Laureando**

Margherita Greco  
Matricola 820636

**Anno Accademico**

**2012 / 2013**

## Índice

Agradecimientos	4
Abstract, español	5
Abstract, inglés	5
Abstract, italiano	6
Introducción al trabajo	7
PARTE PRIMERA LA INTERPRETACIÓN	8
1. El intérprete	9
1.1 ¿Intérprete = Traductor?	9
2. Las lenguas en Europa	10
3. El intérprete y la interpretación simultánea	15
3.1 ¿Dónde trabaja el intérprete simultáneo?	16
3.2 La calidad de la interpretación	16
4. La memoria	17
4.1 Memoria a corto plazo	18
4.2 Memoria a largo plazo	18
5. El intérprete simultáneo de Lengua de Signos Española	18
6. Procesos de interpretación	20
7. Diferencias entre intérpretes de lenguas orales e intérpretes de lenguas de signos	23
8. El intérprete simultáneo de Lengua de Signos Italiana	24
8.1 El registro lingüístico	26
9. Conclusión parte primera	27
PARTE SEGUNDA LA SITUACIÓN LEGISLATIVA	29
1. Introducción	30
2. Italia	32
2.1 Anotaciones	34
2.2 Discusión	34
3. España	36
3.1 Anotaciones	47
3.2 Discusión	48
4. Conclusión parte segunda	48
PARTE TERCERA LAS EXPERIENCIAS	49
1. Práctica en la escuela primaria	50
1.1 Los niños	50
1.2 Los profesores	51
1.3 El intérprete escolar	52
1.4 Laboratorio LIS	54
1.5 El bilingüismo	54
1.6 El estudio (1)	56
1.6.1 Formularios (1)	56
1.6.2 Formulario profesores (1)	57
1.6.3 Formulario profesores de apoyo (1)	59
1.6.4 Formulario intérpretes (1)	61

2. Erasmus, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla	64
2.1 El estudio (2)	65
2.1.1 Formularios (2)	65
2.1.2 Formulario profesores (2)	65
2.1.3 Formulario profesores de apoyo (2)	67
2.1.4 Formulario intérpretes (2)	69
3. Para resumir	71
Conclusión final	73
Apéndice	76
Bibliografía	120
Apuntes tomados durante las clases	121
Recursos digitales	122

## **Agradecimientos**

Doy las gracias a mis padres por darme la posibilidad de seguir con mis estudios y mi experiencia en el extranjero.

Muchas gracias a Adriano, por la paciencia y el amor que me ha transmitido en momentos adversos; a mis compañeras de “aventura”: Giorgia, Silvia, Caterina, Cristina y Valentina; y a los que han estado conmigo siempre en España, importantes durante mi estancia en Sevilla y en mi vuelta a Italia.

Muchas gracias a los profesores Bertone y Lenarduzzi por haber creído en este trabajo desde el primer momento.

Finalmente doy las gracias a los niños sordos y oyentes, el profesorado y los intérpretes de la escuela de Padova; a las profesoras españolas por darme la posibilidad de comparar una realidad española con la que he vivido personalmente en Italia.

### **Abstract, español**

En una realidad en la que se han reconocido las Lenguas de Signos como unas verdaderas Lenguas histórico-naturales y gracias a los numerosos estudios lingüísticos y no lingüísticos que se han hecho sobre estas, cada vez crece más la curiosidad de descubrirlas y entenderlas. Se propone un estudio desarrollado en Italia y España sobre la interpretación desde y hacia esas lenguas en ámbito escolar, al fin de entender las técnicas de interpretación y analogías y diferencias entre estos dos países.

La redacción se compone de una parte dedicada al intérprete, a la Lengua de Signos Italiana y Española y a un panorama general de la situación legislativa actual. En segundo lugar, se presenta el estudio centrado en la importancia del intérprete en una escuela donde hay clases con niños sordos y oyentes hecho en Italia (Noventa Padovana) y en España (Sevilla). El estudio no sólo quiere comparar y analizar las técnicas de interpretación utilizadas en una situación escolar y no escolar, sino también la relación entre los colegas. Todo ello gracias a unos formularios creados durante la primera experiencia y readaptados para distribuirlos en la segunda.

### **Abstract, inglés**

In a world where the Sign Languages have been recognized as natural Languages, thanks to several linguistic and non-linguistic studies, the desire to understand and discover new things about them increases. The study proposes the results of a research made in Italy and Spain about interpreting to and from Sign Languages in a scholar setting; the target is to understand the interpreting techniques and which are the points in commons and which one not between this nations.

The study is organized as follows: the first part is dedicated to the interpreter, to the Italian Sign Language and to the Spanish Sign Language, and than there is a little section about the legislative situation nowadays. In the last part will be proposed the study, made in Italy (Noventa Padovana) and in Spain (Seville) about the importance of the presence of the interpreter in a school where there are deaf and hearing children. Moreover, the study wants to compare and analyse the interpreting technique that interpreters use in scholar and extra-scholar situations and relationships among colleagues. All this has been made thanks to some surveys proposed during the first experience and repeated, readapted, in the second experience.

## **Abstract, italiano**

In una realtà in cui le Lingue dei Segni sono state riconosciute come Lingue storico naturali vere e proprie, grazie a numerosissimi studi linguistici e non, cresce sempre più la curiosità di capire e scoprire qualcosa in più. Ciò che si propone è uno studio sviluppato in Italia ed in Spagna sull'interpretazione da e verso tali lingue in ambito scolastico, con il fine di capire quali sono le tecniche di interpretazione e le analogie e differenze fra questi due paesi.

L'elaborato prevede una parte dedicata alla figura dell'interprete, alla lingua dei segni italiana e spagnola ed una riguardante la loro situazione legislativa oggi. Infine verrà presentato lo studio sull'importanza dell'interprete in una scuola dove ci sono classi con bambini sordi e udenti fatto in Italia (Noventa Padovana) ed in Spagna (Siviglia). Non solo, lo studio è volto a comparare ed analizzare le tecniche di interpretazione utilizzate in una situazione scolastica e non, il rapporto fra colleghi. Tutto ciò grazie a dei questionari ideati durante la prima esperienza e riproposti, riadattandoli, alla seconda.

## **Introducción al trabajo**

El siguiente trabajo tiene como tema principal la interpretación simultánea en un contexto escolar que concierna las lenguas de signos italiana y española, con sus respectivas lenguas habladas correspondientes. No se hablará de historia de la interpretación, ni de historia de las lenguas de signos, sino de lo que significa interpretar dentro de la escuela.

La tesis, de hecho, consta de tres partes:

- En la primera se dará una definición al término “interpretación” frente a la definición de “traducción”. Desde un punto de vista europeo, se analizará el conocimiento tanto de Italia como de España acerca de una o más lenguas extranjeras y de la traducción de éstas. La figura del intérprete será el tema principal de esta primera sección: se hablará del intérprete simultáneo en general y de las habilidades que debe desarrollar; del intérprete de Lengua de Signos Española (LSE), de sus características fundamentales y de los procesos de interpretación; se mostrarán de las diferencias y de las eventuales analogías de los intérpretes simultáneos de lenguas orales y de lenguas de signos; y por último, se hablará del intérprete de Lengua de Signos Italiana (LIS) y de la importancia en la interpretación de los registros lingüísticos.

- En la segunda sección el trabajo se enfocará al derecho Internacional, Europeo y, sobre todo, nacional (de Italia y España) sobre el tema “Lengua de Signos”. Se verán las diferencias y analogías que existen entre el derecho Italiano y el Español y se hará un pequeño análisis de las leyes existentes.

- La tercera y última parte se dedicará a los estudios que se han hecho sobre el tema “interpretación escolar” en una escuela italiana y en un instituto español donde existen clases de niños sordos y niños oyentes. Se expondrá la propuesta realizada a través de unos cuestionarios a los profesionales que rodean a los niños sordos además de una breve conclusión comparativa, entre la realidad italiana y española.

Para cada parte hay una pequeña conclusión donde se reflejan los puntos fundamentales que se han tratado, pero es al final del trabajo cuando se ha decidido hacer otra conclusión más detallada para analizar mejor el cuadro general del estudio.

El trabajo termina con un Apéndice donde se pueden encontrar las leyes vigentes desde donde se enfoca el trabajo y el Eurobarómetro completo del cual se habla en la primera parte.

**PARTE PRIMERA**  
**LA INTERPRETACIÓN**

## 1. El intérprete

El intérprete es una figura muy específica que se encuentra en el medio del triángulo comunicativo. Para ser un buen intérprete, esta figura debe de tener muchas características, entre ellas: un conocimiento muy exhaustivo de ambas lenguas, la de origen y la de destino; un conocimiento igualmente exhaustivo de las culturas de las dos lenguas; una buena capacidad de escucha; una buena memoria capaz de permitirle un nexo lógico del discurso que está interpretando; saber trabajar dentro de un “equipo” y en condiciones de estrés.

Monacelli (2005) cita a Mounin (segunda mitad del 1900) afirmando que “l’interprete deve possedere la rapidità dell’intuizione, il senso e persino la padronanza delle sfumature, un orecchio estremamente fine; e la padronanza non solo Della lingua che traduce ma della cultura che vi è legata, perché nella lingua parlata sorgono ad ogni istante i proverbi, le allusioni alla vita del paese, ai suoi sport, alle spiritosaggini rituali, alle storielle, alla letteratura”<sup>1</sup> (Monacelli, 2005:14). No es importante sólo conocer muy bien las lenguas sino también las culturas porque, para retomar el discurso de Mounin, es muy importante que todos los conceptos sean claros y precisos, desde los chistes, hasta los modos de decir, pasando por las frases más cultas y técnicas. Las dos técnicas de interpretación principales son la consecutiva y la simultánea; es esta última en la que más se focalizará el interés de este estudio.

### 1.1 ¿Intérprete = Traductor?

Se tiene que tener clara la diferencia del concepto de intérprete y de traductor porque son dos figuras muy distintas. De hecho traducir significa crear un texto nuevo partiendo de uno escrito en otra lengua: los dos textos comunican el mismo mensaje en dos lenguas (y culturas) diferentes.

Esta actividad puede hacerla un traductor sin ayuda o mediante otra modalidad que se llama “traducción asistida”. También se puede recurrir a otros medios como el ordenador, obteniendo una traducción automática, hecha completamente por este.

El diccionario de Moliner (2007), propone una definición muy interesante:

---

<sup>1</sup> Se traduce al español: “el intérprete tiene que poseer la rapidez de la intuición, el sentido y el pleno control de los matices también, un oído muy fino; y el control no solo de la lengua que se traduce sino también la cultura con la que está relacionada, porque en la lengua hablada surgen en cada momento los refranes, las alusiones a la vida del país, a sus deportes, a los ingenios consuetudinarios, a los chistes, a la literatura”.

## **traducción**

1 f. Acción y efecto del traducir.

2 Obra que es resultado de traducir otra: “Una traducción del Quijote”.

\*Interpretación de un texto.

(...)

Además, presenta una serie de tipologías de traducción:

**Traducción directa.** La realizada del idioma extraño al propio.

**T. interlineal.** La realizada entre las líneas del texto original con correspondencia de lugar entre las palabras o expresiones de ambos textos.

**T. inversa.** La realizada del idioma propio al extraño.

**T. libre.** La que, ateniéndose al significado, se aparta en algunos casos del original en la elección de la expresión.

**T. literal.** La que se atiene rigurosamente al original en la forma elegida para expresar el pensamiento, sin apartarse de ella más que lo necesario para que sea correcta en el idioma a que se traduce.

**T. simultánea.** La oral que el traductor realiza en el momento en que se pronuncia el mensaje en lengua original; por ejemplo, en encuentros internacionales o en declaraciones a medios de comunicación.

**T. yuxtalineal.** Traducción en que va colocada al lado de cada línea del original la correspondiente de la traducción.

Lo que es traducción, no puede ser interpretación, puesto que la interpretación se fija en un texto oral (si hablamos de lenguas vocales).

Por lo tanto, a la pregunta ¿Intérprete = Traductor?, por lo tanto, se responderá que no.

## **2. Las lenguas en Europa**


Antes de hablar de la interpretación un poco más en concreto, se prefiere dar un poco de espacio a lo que es el interés con respecto a las lenguas que tiene Europa.

Haciendo referencia a la Unión Europea, se sabe que hay 23 lenguas oficiales: el alemán, el búlgaro, el checo, el danés, el eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco (por más información sobre eso [http://europa.eu/abc/european\\_countries/languages/index\\_es.htm](http://europa.eu/abc/european_countries/languages/index_es.htm)). Lo que ocurre es que

hay menos lenguas con respecto a los estados miembros; se tiene que subrayar además que son cinco las lenguas extranjeras más habladas: el inglés, el francés, el alemán y el ruso.

Se ha decidido en este trabajo poner unos datos de “Eurobarometers”<sup>2</sup> sobre “Europeans and their languages” de Italia y España como son el italiano y el español dos de las lenguas objeto de estudio.

A la pregunta de nominar dos lenguas (además de su lengua madre) más útiles para el desarrollo personal, los españoles hay contestado poniendo en primer lugar el inglés seguido por el francés, el alemán, el chino, el español, el italiano y el ruso.




[Eurobarómetro número 77.1, 25/02-11/03/2012, España]

A la misma pregunta los italianos han preferido el inglés, seguido por el italiano, el francés, el español, el alemán, el chino y el ruso.

<sup>2</sup> Dentro de la Comisión Europea, existe un departamento de Análisis que propone a los europeos unos sondeos sobre ellos mismos y sus lenguas. De las respuestas que obtiene el departamento, se puede ver cual es la situación en la UE en cuanto a las lenguas en todas sus “facetas”. Más informaciones se pueden encontrar en el sitio web [http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eurobarometer-survey\\_es.htm](http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eurobarometer-survey_es.htm).


QE1a. Thinking about languages other than your mother tongue, which two languages do you think are the most useful for your personal development?



[Eurobarómetro número 77.1, 25/02-11/03/2012, Italia]


En esta encuesta se ve algo muy interesante: los dos países reconocen que hay muchas ventajas en aprender las lenguas extranjeras y que la traducción también es muy importante:

QE2. In your opinion, what are the main advantages of learning a new language?




[Eurobarómetro número 77.1, 25/02-11/03/2012, Italia]

QE8. Translations between different languages are used for many reasons. Please tell me to what extent you believe the translation from and into foreign languages plays an important role in each of the following areas.




[Eurobarómetro número 77.1, 25/02-11/03/2012, Italia]

QE2. In your opinion, what are the main advantages of learning a new language?



[Eurobarómetro número 77.1, 25/02-11/03/2012, España]

QE8. Translations between different languages are used for many reasons. Please tell me to what extent you believe the translation from and into foreign languages plays an important role in each of the following areas.



[Eurobarómetro número 77.1, 25/02-11/03/2012, España]

En el Apéndice 1 y 2 se pondrá a disposición toda la encuesta Eurobarómetro.

Se ha querido poner estos tipos de datos al fin de demostrar la importancia que tiene según las personas, las lenguas extranjeras y la relación con la traducción y, por consiguiente, la interpretación.

Esta “premisa” se considera bastante completa para entrar un poco más detalladamente a lo que es la interpretación simultánea.

### 3. El intérprete y la interpretación simultánea

Interpretar significa trasladar un mensaje de una lengua a otra fielmente; a diferencia del traductor, el intérprete tiene que reaccionar de manera rápida y trabaja en contacto con el orador y la persona a la que el mensaje está dirigido. La interpretación se transmite simultáneamente, mientras que el orador habla, aunque siempre hay un espacio de tiempo entre lo que transmite el intérprete: *décalage*<sup>3</sup>.



<sup>3</sup> El *décalage* depende de las lenguas de origen y de llegada.

### 3.1 ¿Dónde trabaja el intérprete simultáneo?

Su “sitio” es la cabina insonorizada y casi siempre tiene consigo por lo menos un colega. Cuando el orador habla dentro del micrófono, el intérprete escucha a través de sus auriculares a fin de reemitir el mensaje en la lengua de llegada en su micrófono. Los oyentes elegirán el canal donde se encuentra la lengua que prefieren. Es fundamental que el intérprete sepa utilizar la cabina en la que trabaja, por lo tanto antes de la manifestación se encuentra con el técnico competente que le explica cómo utilizar los botones correspondientes a las diferentes posibilidades que ofrece.

Un ejemplo muy importante es el botón “mute” que sirve para poner momentáneamente “mudo” el servicio de interpretación. El intérprete lo necesita en los casos de tos, estornudos o para preguntar algo al colega, ya sea una palabra o un cambio de turno; sería muy molesto para el oyente oír el ruido desagradable del micrófono que se enciende y se apaga por breves tiempos.

Otro ejemplo sería el del *relais*<sup>4</sup>. Se tienen que conocer bien los números de los canales en caso de *relais*; sería muy desagradable para el oyente oír dos idiomas juntos en el mismo canal a causa de una interferencia o de no encontrar el canal correcto.

Es muy importante que la cabina esté situada en un lugar desde el cual el intérprete pueda ver todo lo que pasa en la sala donde se está desarrollando la manifestación: es fundamental ver el contexto, las personas que se mueven, de donde vienen las intervenciones y si algo se proyecta. Sin embargo, a veces, no todo eso es posible: desde la cabina puede verse muy mal la sala o, incluso, ni estar en ella, por lo que el intérprete tendría que depender únicamente de un monitor que transmite una imagen muy estática.

### 3.2 La calidad de la interpretación

Durante el proceso interpretativo, el interprete tiene que satisfacer el “requisito” de la calidad que prevé cuatro objetivos fundamentales: la interpretación, de hecho, tiene que ser a. equivalente, b. preciso, c. adecuada y d. utilizable. Sin la satisfacción de estos objetivos, tendríamos como resultado un texto que estaría muy lejos de parecerse al texto original, sin un hilo lógico, ambiguo, y, por lo tanto, no pertinente.

a. Cuando se habla de interpretación, no se puede hacer referencia a lo que es la **equivalencia**. Los dos textos (el original y el de llegada) tienen que ser equivalentes pero,

---

<sup>4</sup> El *relais* se obtiene cuando un emisor habla en un idioma que no está cubierto por un intérprete que, por eso, se conecta con otra cabina que cubre este idioma. El intérprete trabaja por lo tanto a través de una tercera lengua sin perder la calidad del mensaje.

cuidado, equivalente en el sentido de valor: un intérprete respeta este parámetro si emite un texto de llegada que transmite el mismo mensaje desde el punto de vista de la cultura, más que de la palabra en sí; es decir si el texto de llegada establece con su cultura la misma relación establecida entre el texto original y su cultura.

b. Con “**preciso**” se quiere indicar la relación entre los dos textos: el original y el de llegada. Debe preservarse la información que se quería transmitir en el primer texto, aunque algo puede perderse durante la interpretación. A veces esto puede resultar algo positivo para el resultado de la interpretación misma.

c. El objetivo del ser **adecuado** es el de “superar” las posibles barreras culturales y usar un registro apropiado a la situación. En este caso es fundamental, por lo tanto, el contexto: dependiendo del contexto el interprete encontrará unas dificultades diferentes, por lo que deberá usar una tipología de léxico diferente.

d. Por último, pero no menos importante, con un texto de llegada **utilizable**, nos referimos a que sea comprensible por parte de los destinatarios. Por eso se quiere hacer referencia<sup>5</sup> al Principio de Cooperación y las Máximas de Grice<sup>6</sup>. En síntesis, lo que propone el principio es hacer una contribución a la comunicación “tal y como se requiere, en el momento en que se espera, con el propósito (...) aceptado” por los participantes a la conversación misma. Las máximas que Grice propone son cuatro:

- máxima de cualidad: la enunciación que el hablante da, tiene que ser verdadera;
- máxima de cantidad: la contribución a la conversación no tiene que ser ni más ni menos informativa de lo que se requiere;
- máxima de relevancia: la información tiene que ser relevante, es decir relacionada al tema del que se está hablando.
- máxima de modo: la contribución tiene que ser clara y ordenada evitando oscuridades y ambigüedades.

#### 4. La memoria

Es necesario añadir en este capítulo un párrafo sobre la memoria, sobre cómo de fundamental es, cuando se habla de interpretación, la capacidad del hombre de conservar en su mente algunas imágenes, sentimientos, hechos pasados a fin de organizarlos espacio-temporalmente y tenerlos a su disposición cuando necesite.

---

<sup>5</sup> Como proponen también Falbo, Russo e Straniero, 2012.

<sup>6</sup> Para más informaciones se aconseja la consultación de Grice P., 1989, *Studies in the way of words*, Harvard University Press, USA.

Además, según las capacidades del individuo, la motivación y las repeticiones algo puede permanecer por más tiempo en la memoria; sin embargo está limitada, no puede caber cualquier cosa que se vea, se siente o se escuche. Existen varios tipos de memoria, pero los que más interesan a este trabajo son las de largo y corto plazo.

#### **4.1 Memoria a corto plazo**

Es la que *contiene la información en la cual estamos pensando o de la cual somos concientes en un momento dado* (Stern, 1985). Tiene dos funciones principales: la de almacenar ciertas informaciones nuevas (por su capacidad limitada), y por procesar estas mismas con otra información. Dichas informaciones pueden ser recordadas mediante el proceso de repetirlas durante varios segundos: según la teoría del decaimiento, el tiempo que transcurre disminuye la fuerza del recuerdo.

#### **4.2 Memoria a largo plazo**

*Todo lo que “sabemos” está guardado en la memoria a largo plazo* (Morris, Maisto, 2001).

Es una memoria más o menos permanente (las informaciones pueden conservarse por un tiempo bastante largo) y se puede dividir en dos categorías principales: la *dichiarativa* y la *procedurale*.

En el primer caso se habla de la memoria que atañe el conocimiento del mundo, en el segundo caso se habla de aquella memoria que trata el hecho de ser capaz de hacer algo.

La memoria *dichiarativa* puede a su vez dividirse en dos subgrupos: memoria semántica (que contiene hechos e informaciones de tipo general) y memoria episódica (atañe episodios específicos de la vida de una persona; según Tulving es una especie de repertorio mental que cada persona posee).

### **5. El intérprete simultáneo de Lengua de Signos Española**

Ante todo, el intérprete de lengua de signos es una figura “de contacto” entre dos mundos tanto iguales como diferentes: el de la sordera y el de la audiencia. El intérprete, de hecho, baja las que son las barreras de comunicación facilitando a las personas sordas a entrar en contacto con las oyentes: es una figura “puente” entre lenguas y culturas.

Los intérpretes de lengua de signos trabajan de manera diferente con respecto a los intérpretes de lengua vocal, en primer lugar porque trabajan con lenguas de signos y no lenguas vocales; en segundo lugar porque cuando interpretan, son visibles a su público, se

visten de manera apta (con colores que no confundan al cliente que los mira). En tercer lugar porque los clientes por los cuales trabajan comparten el mismo territorio geográfico y la misma cultura de la lengua desde la cual se interpreta: si estamos en una escuela española donde se habla español, el intérprete trabajará con niños sordos españoles, no con personas de otros países.

Para un intérprete simultáneo de lengua de signos, como para todos los intérpretes simultáneos, es muy importante el tiempo. Ya se ha hablado del tiempo en el párrafo dedicado al intérprete simultáneo de lenguas vocales y, como él, el intérprete de lengua de signos tiene que respetar el ritmo del orador. El discurso tiene que ser fluido, continuo aunque se piensa que el orador esté diciendo algo incongruente.

Según De los Santos Rodríguez y Burgos (2004) las características del intérprete de lengua de signos son las siguientes:

- **características personales**
  - flexibilidad: el intérprete tiene que adaptarse a las diferentes situaciones y contextos en los que se encuentra;
  - autocontrol: esa figura está preparada para bajar todo tipo de barrera de comunicación, por lo tanto tienen, en situación de dificultad y presión, que tener mucho autocontrol y no dejar que el pánico sobrevenga.
  - distancia profesional: muchas veces pasa que el intérprete de lengua de signos se encuentre en situaciones muy fuertes, que él piensa sean desagradables, injustas o dolorosas, pero tiene que destacarse un poco de estas situaciones con el fin de no comprometerse en cada una de estas porque con el pasar del tiempo ya no las soportaría.
  - discreción: la discreción es una de las características fundamentales de los intérpretes de lengua de signos. Como se dice en De los Santos Rodríguez y Burgos (2004), un buen intérprete tiene que encontrar la manera de ser “invisible”: las personas sordas y oyentes participantes a la conversación deberían de sentirse como si comunicaran directamente el uno con el otro.
  
- **características intelectuales**
  - concentración: los intérpretes de lengua de signos tienen que tener un grado de concentración muy elevado sobre todo para que las interferencias no influyan en el resultado de la interpretación.

- memoria: ya se ha hablado en el párrafo 4 dedicado a “la memoria”. El intérprete está ayudado por su memoria a recordar lo que se ha dicho durante el tiempo necesario para interpretarlo.
- agilidad verbal: es importante que el intérprete tenga una gran riqueza de vocabulario tanto de la lengua de origen como de la lengua de destino; además tiene que ser capaz de reproducir ese vocabulario muy rápidamente.
- agilidad mental: con el fin de reordenar y reformular las informaciones recibidas.

- **características éticas**

- sentido de la responsabilidad: esta característica atañe la obligación moral que tiene el intérprete mientras trabaja.
- tolerancia: el intérprete tiene que aceptar todo tipo de situación sin juzgar.
- humildad: fundamental para entender las capacidades y los límites no sólo de los intérpretes, sino también de cualquier tipo de persona.

- **conocimientos generales**

- conocimientos de las lenguas: el intérprete, como ya se ha dicho, tiene que tener un conocimiento muy profundo de las lenguas con las que trabaja a todos los niveles que una lengua pueda abarcar (nivel morfológico, fonológico, sintáctico, léxico, ...).
- conocimientos de la cultura: el intérprete de lengua de signos no es sólo un “puente” que relaciona dos lenguas sino también dos culturas por lo tanto tiene que estar actualizado sobre ambas culturas con el fin de no perder nunca la capacidad de ser el perfecto e “invisible” intermediario de la conversación.

## **6. Procesos de interpretación**

De los Santos Rodríguez y Burgos (2004) plantean tres modelos de interpretación: el de Moser (1978), el de Colonomos (1983) y el de Cokely (1992). En este estudio también quisieramos presentar los tres.

El modelo Moser, sugerido en 1978, está pensado para cualquier tipo de interpretación simultánea (sea para la interpretación de lenguas de signos, sea para la interpretación de lenguas vocales) y prevé una estructura de dos columnas. La primera propone una serie de fases “*más o menos temporales del proceso*” (De los Santos

Rodríguez y Lara Burgos, 2004) y la segunda una serie de variables que influyen en las fases citadas en la primera columna. En resumen, Moser quiere sugerir a los intérpretes que, durante su trabajo, para obtener un resultado sobresaliente, tienen que buscar exactamente las mismas expresiones y conceptos de la lengua de origen, en la lengua de llegada.

A continuación el esquema:




De los Santos Rodríguez Esther, Lara Burgos Maria del Pilar, 2004, *Técnicas de interpretación de Lengua de Signos*, Fundación CNSE, Madrid, página 78.

Por lo que atañe los dos modelos de interpretación que siguen, hace falta saber que el primero se ha propuesto por un intérprete de lengua de signos aunque no esté especializado, y que el segundo, se propuso específicamente para el proceso de interpretación de lengua de signos.

El primero es el modelo de Colonomos (1983): el esquema está formado por

cuadrados (mensaje recibido/emitado por el intérprete) y círculos (procesos que influyen al resultado de la interpretación misma, como la memoria) conectados por flechas continuas (que determinan la secuencia del proceso) y flechas discontinuas (representan la evaluación y el control). El mensaje, objeto de la interpretación, está representado por una figura sin forma definida.




De los Santos Rodríguez Esther, Lara Burgos Maria del Pilar, 2004,  
*Técnicas de interpretación de Lengua de Signos*, Fundación CNSE, Madrid,  
 página 80.

El segundo modelo del cual se ha hablado es el de Cokely (1992). Explicándolo desde el punto de vista sociolingüístico, Cokely localiza y formula siete fases que describen el proceso de interpretación que sigue el intérprete de lengua de signos. Estas fases son:

- recepción del mensaje (gracias a un input auditivo o visual)
- procesamiento preliminar
- retención del mensaje a corto plazo
- comprensión de la intención semántica
- identificación del equivalente semántico
- formulación sintáctica del mensaje
- producción del mensaje (y por lo tanto producción de un output oral o gestual)

A continuación, al fin de aclarar, se pone el modelo original.



En este modelo Cokely quiere identificar los fallos que los intérpretes pueden cometer durante su trabajo.

Los tres modelos (los dos de ahora y el del capítulo *Procesos de interpretación (1)*) que se han presentado no son los únicos sino los más interesantes para este trabajo.

## 7. Diferencias entre intérpretes de lenguas orales e intérpretes de lenguas de signos

De los Santos Rodríguez y Lara Burgos (2004) afirman que las diferencias entre las interpretaciones hechas con lenguas orales y lenguas de signos se pueden resumir en tres

grupos:

- Canal: si con las lenguas orales el canal es auditivo oral, con las lenguas de signos será viso-gestual.
- “Temporalización” de la expresión: si las lenguas orales tienen como característica la de ser lenguas de tipo lineal, las lenguas de signos son simultáneas; un signo en el mismo momento puede dar muchas informaciones, un ejemplo son los clasificadores.
- Flexibilidad gramatical de la expresión: mientras las lenguas orales tienen una estructura gramatical fija, las lenguas de signos utilizan una gramática más flexible gracias al uso de los clasificadores.

Por este último punto se quiere abrir una paréntesis: todas las lenguas de signos tienen una gramática que, a lo mejor, se ha estudiado muy poco. Hay que trabajar mucho todavía para verificar y definir los puntos fundamentales de la gramática: hay muchos niveles de lengua diferentes que no favorecen la comprensión de una regla gramatical fija (como pasa con las lenguas vocales, hay muchos niveles de lengua y por lo tanto las reglas gramaticales se hacen menos “rígidas”); no teniendo una lengua escrita es mucho más complicado definir reglas fijas; etcétera. El hecho de no haber estudiado todavía mucho la gramática, no significa que no existen reglas gramaticales o que estas sean flexibles; a lo mejor puede significar que los errores (en interpretación, como en otras situaciones) son más tolerables.



De los Santos Rodríguez Esther, Lara Burgos Maria del Pilar, 2004,  
*Técnicas de interpretación de Lengua de Signos*, Fundación CNSE, Madrid,  
página 38.

## **8. El intérprete simultáneo de Lengua de Signos Italiana**

Como ya se ha dicho, las personas sordas siempre han utilizado los signos para comunicarse; hoy en día definen estos signos (que forman parte de lo que es la lengua de signos) como su verdadera y primera lengua, aunque ésta la utilizan conscientes de tener

que saber la lengua italiana también (sea verbal sea escrita). Hay personas oyentes que dedican parte de su vida a aprender de diferentes maneras la lengua de signos y que saben traducirla; al comienzo éstas eran personas que formaban parte la familia del sordo, pero desde hace unos años éstos son profesionales preparados y expertos en materia.

Como se ha comentado, el intérprete simultáneo es aquella persona “puente” entre dos códigos comunicativos diferentes y que propone su interpretación mientras que está recibiendo todavía el mensaje. El intérprete de signos es además un profesional que conjuntamente tiene competencias en las dos lenguas y en las dos culturas, capaz de pasar de una modalidad lingüística a otra donde la novedad con respecto a los intérpretes de lengua vocales, es visible, como manos que se mueven y expresiones de la cara fundamentales para el entendimiento del mensaje lingüístico.

Cuando un locutor habla, generalmente quien escucha lo mira y recoge muchas informaciones dadas de las expresiones de la cara y del cuerpo, le da importancia a las incertidumbres y al tono que tiene. El intérprete de lengua de signos crea una situación paralela a las personas sordas con respecto a las personas oyentes, por lo tanto tiene que reproducir en signos el contenido del mensaje y los acontecimientos externos al mensaje, el contexto que rodea la situación en la que se encuentra. Se suele colocar al lado del locutor, facilitando a la persona sorda la visión del locutor mientras el intérprete realiza su trabajo.

En febrero de 1992 se aprueba la ley número 104 (expuesta íntegramente en el apéndice) donde por primera vez se les reconoce a los discapacitados el derecho a un intérprete durante las clases en la universidad. Se verá en los capítulos siguientes, pero, el recorrido desde el punto de vista legislativo en Italia (todavía al comienzo): aún no existe una ley que reconozca la lengua de signos y los intérpretes.

Gracias a unos apuntes tomados durante las clases de *Cultura dei Sordi* durante el año 2008/2009 con el profesor Celo, se tiene una idea clara de lo que es el proceso interpretativo. Básicamente tiene 7 fases:

1. Captación del mensaje: en esta fase se recibe un mensaje (input) de tipo físico, visual o auditivo, se discriminan las informaciones que contienen el mensaje lingüístico de las que no lo contienen y se activa la atención cognitiva.
2. Elaboración preliminar: se activa la memoria a largo plazo que nos da una competencia de la lengua, de los temas y del contexto. En esta segunda fase, la memoria a largo plazo está supeditada por la competencia lingüística de la “lengua input”.

3. Retención del mensaje a corto plazo: el mensaje, siendo éste lineal, necesita ser “guardado” temporáneamente para llegar al significado del mensaje mismo.
4. Comprensión del propósito semántico: es en este estadio de interpretación que se analiza el mensaje para entender su contenido. El mensaje es un paquete que incluye el contexto y todo lo que está explícito o implícito; la memoria a corto plazo de la lengua input se activa.
5. Determinación de la equivalencia semántica: el intérprete propone el mismo significado en la lengua output (con igualdad de información e intenciones) considerando las diferencias lingüísticas entre las dos lenguas.
6. Formulación del mensaje en lengua output: toda la atención se concentra en la estructura y en los elementos léxicos de la lengua italiana.
7. Producción del mensaje en salida: la peculiaridad en el presente caso es que se trata de la LIS, una lengua por lo tanto que compromete una interpretación con un diferente código.

### **8.1 El registro lingüístico**

Una pequeña mención merece el registro lingüístico, característica fundamental (pero no la única) del proceso interpretativo. Eso ocurre cuando un intérprete, o más en general una persona, debe de elegir un registro lingüístico cuando habla y lo elige dependiendo del contexto, de la situación en que esa persona se encuentra. Es fácil entender que existen diferentes registros disponibles; aunque todos conocen las reglas de forma innata, el sujeto que tiene que elegir un registro, tiene que tener un buen conocimiento de la lengua: cuanto más se conoce de la lengua (léxico, gramática, sintaxis, etcétera), más fácil y adecuada es la elección del registro.

El registro no atañe solamente la lengua, sino también el comportamiento de una persona, la actitud.

Se diferencian los registros lingüísticos en dos grupos: registro formal (sintaxis y discurso preparados antes, léxico de nivel muy “alto”), registro informal-coloquial (muy espontáneo, sin reglas particulares, caracterizado por frases sin conclusión); entre estos dos extremos existe toda una serie de registros “intermedios” que se acercan o se alejan de estos dos extremos, todos adecuados y específicos para una situación determinada. Siempre se ha afirmado que un texto escrito tiene un registro más formal de un texto oral: se piensa que, mientras un sujeto habla, usa un registro mucho más informal. Pero se piensa que los discursos de los políticos: son “textos” muy formales; se piense en los

chats: son “textos” muy coloquiales; por lo tanto no es propiamente correcto decir que un texto, si es escrito, es formal. Se quiere subrayar todo eso porque en las lenguas de signos también existen los registros: aunque estas lenguas no tengan una forma escrita, tienen un registro formal, informal-coloquial y toda la serie de registros intermedios de los cuales se ha hablado. El intérprete (se habla del intérprete porque es el tema principal del trabajo) de lengua de signos deberá de utilizar un registro diferente dependiendo de la situación en la que se encuentra: entre dos amigos, entre profesor/alumno, en una conferencia, en una clase en la universidad, etcétera.

Para consolidar el concepto de la presencia de un registro formal, se cita el artículo *The use of the focus question in sight translation. The care of LIS* de Carmela Bertone (2012). Es aquí que la profesora trata el tema, desde el punto de vista de las preguntas retóricas. De hecho, algunos lingüistas no consideran la lengua de signos una lengua caracterizada por registros formales, hecho confirmado gracias al uso de las preguntas retóricas por parte de los intérpretes de lengua de signos en situaciones formales también. Ella, por el contrario, afirma que, como los sordos, los intérpretes también utilizan esta estructura para enfocar la nueva información dentro de un discurso, por lo tanto no se trata de la presencia de un registro informal, se trata de una forma particular utilizada también en las lenguas vocales, en situaciones diferentes, entre las cuales las situaciones formales.

## **9. Conclusión parte primera**

Hasta ahora, el objetivo del estudio ha sido presentar y analizar lo que es la figura del intérprete. Se ha podido confirmar que la interpretación no usa el mismo procedimiento que la traducción: existen diferencias tanto en el código como en el tiempo empleado para ello (mientras el intérprete trabaja simultáneamente en el discurso de una persona, el traductor analiza el discurso escrito, lo estudia y encuentra las mejores estrategias que permiten reproducir el mensaje en la lengua de llegada tal y como se presentaba en la lengua original).

Se ha expuesto una pequeña comparación entre Italia y España sobre el tema de la lengua según los europeos (Eurobarómetro<sup>7</sup>) antes de pasar al tema principal de la tesis: el intérprete y la interpretación simultánea. Se ha visto cómo y dónde trabaja el intérprete, la importancia que tiene la calidad y la memoria.

---

<sup>7</sup> Se considera oportuno consultar el Apéndice.

Se han presentado también algunos de los procesos de interpretación y, por consiguiente, las diferencias junto a las analogías de trabajar como intérprete de lengua vocal e intérprete de lengua de signos. Resulta fundamental introducir un pequeño párrafo sobre el registro lingüístico, como tema de discusión sobre las lenguas de signos.

En los próximos párrafos se tratará el tema de las lenguas de signos y el intérprete desde el punto de vista legislativo, aportando contenido esencial y de gran importancia en este trabajo.

**PARTE SEGUNDA**  
**LA SITUACIÓN LEGISLATIVA**

## 1. Introducción

España e Italia viven situaciones muy diferentes: mientras en Italia no hay una ley de estado o un decreto que reconozca y tutele la Lengua de Signos Italiana (LIS), España tiene una ley propiamente dicha que reconoce derechos y deberes del ciudadano sordo. Lo que pasa en Italia, por lo que atañe la ley estatal, es que hay una proposición de ley aprobado por el Senado pero no por la Cámara todavía; por lo tanto no hay tampoco un texto preparado y apto para ser aprobado y desarrollado en ley.

Haciendo una búsqueda un poco más profundizada, se nota que el derecho europeo dispone de una Resolución del 1988, actualizada en el 1998, que considera las lenguas de signos como lenguas fundamentales para las personas sordas, como no siempre es posible para ellas comunicar en lengua oral. Además se da cuenta de que crece cada vez más dentro de la Unión Europea el número de las personas sordas y es demasiado bajo el número de los estados miembros que reconocen oficialmente el “lenguaje gestual” (cuatro). Otro punto importante por lo que atañe el estudio, es la invitación que hace a los estados miembros a asegurar un intérprete o un soporte para los sordos que interprete por lo menos los programas informativos, culturales, de interés general y político y, sobre todo, cuando estén las campañas electorales. Quiere asegurarse de que los sordos no sean excluidos del uso de los nuevos medios tecnológicos y que la Comisión profundice los estudios sobre la sordera. En el Apéndice 3, dedicado a los textos completos de las leyes y decretos citados, se inserta la Resolución misma (del 1998) 51998IP0985.

Existe además una Carta Europea sobre las lenguas regionales o minoritarias del 1992, texto guía para proponer leyes nacionales que tutelan las minorías lingüísticas. El fin de esta Carta es el de promover y tutelar las lenguas minoritarias, se quiere subrayar este punto porque la Lengua de Signos, que se puede considerar lengua minoritaria de un país, tiene que ser tutelada y promovida. En la Carta, que se propone siempre en el Apéndice 3, se exponen, entre otros, el tema de la enseñanza, de la justicia, de las actividades administrativas y los servicios públicos, de los *Mass media* y de las actividades y equipos culturales. Se subrayan estos puntos porque se pueden considerar como los temas más importantes para un correcto uso y una correcta consideración de la lengua de signos. Sería correcto tener la posibilidad de aprenderla en las escuelas, con profesionales preparados y capacitados, encontrarla en el derecho, ponerla al alcance de la mano, accesible a todo el mundo.

En el derecho internacional (se cita ahora como el tema ha sido tratado antes a nivel comunitario y después a nivel internacional) está la Convención de las Naciones Unidas que, sumariamente, expone lo siguiente:

Con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (pubblicata in G.U. n. 61 del 14 marzo 2009) il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007.

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, rappresenta un importante risultato raggiunto dalla comunità internazionale in quanto, sino ad oggi, non esisteva in materia di disabilità uno strumento internazionale vincolante per gli Stati, se si escludono le Regole Standard ONU sulla disabilità, risalenti al 1993 e prive di forza vincolante.

In questa nuova prospettiva la Convenzione si inserisce nel più ampio contesto della tutela e della promozione dei diritti umani, definito in sede internazionale fin dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948 e consolidatosi nel corso dei decenni, confermando in favore delle persone con disabilità i principi fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti di pari opportunità e di non discriminazione.

Nei suoi principi ispiratori la Convenzione non riconosce “nuovi” diritti alle persone con disabilità, intendendo piuttosto assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità per tutti.

Scopo della Convenzione, che si compone di un Preambolo e di 50 articoli, è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. A tal fine, la condizione di disabilità viene ricondotta alla esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società. Alla Convenzione si affianca un Protocollo opzionale, composto da 18 articoli, anch'esso sottoscritto e ratificato dall'Italia.

[\(http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/ConvenzioneONU/\)](http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/ConvenzioneONU/)

El texto integral se encuentra en el siguiente enlace:

[http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/74966B31-0855-4840-B542-](http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/74966B31-0855-4840-B542-3D9D0AEFCB83/0/Libretto_Tuttiuguali.pdf)

[3D9D0AEFCB83/0/Libretto\\_Tuttiuguali.pdf](http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/74966B31-0855-4840-B542-3D9D0AEFCB83/0/Libretto_Tuttiuguali.pdf); existe también una ley, en Italia, de ratifica del 3 de marzo de 2009, disponible en la misma página web.

## 2. Italia

Por último, el derecho interno. Se propone antes la situación italiana y a continuación la española. Se cita, naturalmente la proposición de ley más reciente: “*Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana*”.

XVI LEGISLATURA  
CAMERA DEI DEPUTATI N. 4207

---

Pag. 1

---

**PROPOSTA DI LEGGE**  
**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI**  
**COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,**  
**ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL**  
**SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 16 marzo 2011 (v. stampati Senato nn. 37-831-948-1344-1354-1391)*

d'iniziativa dei senatori

**PETERLINI, COSSIGA, D'ALIA, PINZGER; PICCIONI; SACCOMANNO, GASPARRI, TOMASSINI,**  
**GRAMAZIO, AMORUSO, BONFRISCO; BIANCHI; ZANETTA, BUTTI, D'AMBROSIO LETTIERI,**  
**CICOLANI, PALMIZIO, ASCIUTTI, TOMASSINI, FLUTTERO, MUSSO, MALAN; INCOSTANTE**

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 23 marzo 2011*

**A**

**PROPOSTA DI LEGGE**

Art. 1.

*(Diritti delle persone sorde e riconoscimento della lingua dei segni italiana).*

**B**

1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e anche in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

2. In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, ed in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998, nonché ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l'acquisizione e l'uso, promuovendo altresì l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, da perseguire anche attraverso l'impiego delle tecnologie disponibili per l'informazione e la comunicazione. Nella provincia autonoma di Bolzano la LIS è riconosciuta

**C**

anche nell'uso corrispondente al gruppo linguistico tedesco.

3. La LIS gode delle garanzie e delle tutele di cui alla presente legge, conseguenti al riconoscimento di cui al comma 2.

4. È consentito l'uso della LIS, nonché di ogni altro mezzo tecnico, anche informatico, idoneo alla comunicazione delle persone sorde, sia in giudizio sia nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

*(Regolamenti).*

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:

a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ;

b) determinano le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;

**D**

- D** c) promuovono, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream*, l'insegnamento, e l'uso da parte degli studenti, della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde;
- d) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso effettivo della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;
- F** e) promuovono la diffusione della LIS e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;
- f) recano ogni altra misura diretta ad assicurare alle persone sorde, anche attraverso l'uso della LIS, la piena applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche mediante convenzioni previste dall'articolo 38 della medesima legge;
- g) dispongono circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.
- Art. 3.  
(*Neutralità finanziaria*).
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dall'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- E**
- G**

## 2.1 Anotaciones

- A. Aprobado sólo por el Senado, no por la Cámara.
- B. Se propone una ley apta a garantizar el respeto de las personas con discapacidades, en este caso la sordera.
- C. Existe una ley apta a reconocer las lenguas minoritarias. Partiendo del hecho de que ahora no sólo la LIS está reconocida en la comunidad autónoma de Bolzano, la república propone no sólo el reconocimiento de la lengua de signos sino también la adquisición y el uso de la lengua oral y escrita gracias a las nuevas tecnologías disponibles a la información y a la comunicación.
- D. Ya en la propuesta existe el propósito de tutelar a los niños sordos desde su nacimiento, durante toda la carrera escolar hasta la universidad a través de profesionales competentes como pueden ser los intérpretes o los profesores de apoyo.
- E. Abatimiento de las barreras comunicativas dentro de cualquier institución pública.
- F. Promoción de la LIS y de los medios de subtitulación con el fin de facilitar el acceso a toda la información que la televisión y los medios en general transmiten.
- G. La “entrada en vigencia” de la ley no debería comportar una variación a nivel financiero.

## 2.2 Discusión

Desde hace mucho tiempo en Italia existe una situación precaria, a lo mejor por un prejuicio: no se considera la lengua de signos como una lengua verdadera, sino como una técnica, un tipo de lenguaje artificial accesible a los sordos. Hoy en día, se han hecho

muchos estudios sobre las lenguas de signos y se ha comprobado que son lenguas histórico-naturales, nacidas y desarrolladas como las lenguas vocales. Toda Europa y el mundo entero están solicitando y animando al estado italiano a promover la LIS y una ley que esté en condiciones de tutelar los derechos de las personas sordas. Han llegado videomensajes, que se pueden ver en distintas webs como *lissubito.com* o *youtube.com* de soporte desde Japón, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, España, etcétera; todo esto porque Italia es uno de los pocos países europeo que no reconoce la lengua de signos como verdadero idioma en su unidad estatal. No sólo han llegado peticiones a través de este medio de comunicación, existen también correos y cartas enviadas a soporte de la LIS, un ejemplo es el CNR-ISTC que escribió una carta para favorecer el “*pieno riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS)*”. En este país se sigue manifestando: personas sordas, oyentes, intérpretes de lengua de signos, niños hijos de sordos, todos juntos para apoyar la lengua de signos.

Pero sí hay unas regiones como Piemonte, Sicilia, Valle D’Aosta y Calabria que han reconocido la LIS y unas provincias también (L’Aquila, Trieste, Nuoro, Milano, Monterotondo, Celano y Novara).

Las personas que buscan una tutela jurídica, pueden hacer referencia, como se ha visto en los párrafos precedentes, al Acuerdo Internacional *Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità*, ratificada incluso por Italia el 15 de mayo de 2009. El artículo 2 de la *Convenzione* dice que por lenguajes se hace referencia tanto a las lenguas habladas como a las lenguas de signos. Gracias al artículo 10 de la Constitución italiana, todo esto tiene valor en Italia y tiene incluso nivel superior a la ley ordinaria.

Es necesario solicitar al gobierno italiano una realización que esté acorde con la disposición europea; algo que podríamos llamarlo como “la guía” con respecto a las reglas que tendrá la nueva ley, porque sólo a nivel nacional se puede disciplinar la situación según las exigencias concretas pedidas y hacerlo detalladamente.

La universidad Ca’ Foscari de Venecia ofrece un curso de grado de tres años Lingue, civiltà e Scienze del Linguaggio donde se estudia la lengua de signos con profesores sordos o de lengua madre LIS; no solo, durante los dos años de especialización (Laurea Magistrale) se puede profundizar el estudio de la LIS eligiéndola como asignatura optativa. Por último hay un Master de primer nivel “Teoria e tecniche di traduzione e interpretazione italiano / lingua dei segni italiana (LIS)” que prepara a los participantes a traducir e interpretar desde y hacia la lengua de signos italiana. Existen también unos canales que proponen en algunos horarios particulares, telediarios en

lengua de signos (TgLIS) o páginas webs dedicadas a la información comunicada en LIS.

Además hay escuelas esparcidas en el territorio nacional que ofrecen un servicio bilingüe: en clases de niños oyentes se integran unos niños sordos acompañados por una interprete y, generalmente, una profesora de apoyo.

Se quiere concluir antes de pasar a la situación española citando un par de afirmaciones de Luisa Pantaleoni. En su artículo “*La quarta dimensione*”, entre otras, afirma que los signos pueden definirse como la cuarta dimensión del lenguaje, por lo tanto la Lengua de Signos, es necesaria para las personas que la utilizan o la quieren utilizar. Europa e Italia (traduzco del italiano) *reclaman atención y derechos* desde el punto de vista lingüístico, con el fin de rendir la LIS una lengua “disponible” pero la política escolar italiana, sigue diciendo la autora, parece ser refractaria:

“Linguaggio è potere, e finché la miope politica scolastica italiana non se ne renderà conto, resteremo il fanalito di coda dell’Europa nella Nostra capacità di interagire, a livello interlinguistico e interculturale, con il resto del mondo (...)

La stessa cosa (...) vale per la Lingua Italiana dei Segni. Farne oggetto di Studio sistematico e istituzionalizzato significa portare in primo piano, dandole quindi visibilità e potere, una ricchissima realtà culturale e umana finora vissuta e percepita come marginale e minoritaria, e nello stesso tempo di arricchire di una dimensione intersemiotica e interlinguistica preziosa tutto il settore dell’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere.”

Pantaleoni (2000), *La quarta dimensione*.

Y con un artículo muy interesante encontrado en la página web <http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/04/03/lingua-dei-segni-comunicazione-senza-voce/550632/> que se refiere a la batalla que se está haciendo gracias sobre todo a RadioKaos (<http://www.radiokaositaly.com/>) por la lengua de signos y que, los presidentes Laura Boldrin y Pietro Grasso han aceptado y sostienen.

### **3. España**

A ver ahora lo que ocurre en España; como ya se ha dicho, la situación es muy diferente: existe una ley que data del 23 de octubre de 2007 y que reconoce las lenguas de signos española (como España tiene muchas lenguas como castellano, catalán, gallego, vasco o el valenciano, las lenguas de signos también serán muchas) y “*se regulan los*

*medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sorda, con discapacidad auditiva y sordociegas*”. Después de un preámbulo explicativo, la ley contiene unos artículos que regulan el aprendizaje y el conocimiento de las lenguas de signos españolas (LSEs), su uso y los medios de apoyo a la comunicación oral.

A continuación se presenta la ley y un pequeño análisis.



















### 3.1 Anotaciones

- A. Conciencia de la desigualdad y de una relación desequilibrada. Existe una necesidad de suprimir las barreras comunicativas; con esta ley el país se compromete a suprimir esas barreras.
- B. Se deja que el sujeto sordo elija entre la lengua de signos y una educación oral.
- C. Se da una serie de definiciones con el fin de no tener problemas de “interpretación” de dicha ley.
- D. Todo el mundo tiene que saber que existe la lengua de signos porque cuanto más se sepa menos barreras comunicativas pueden crearse.
- E. En este “párrafo” se presenta lo que es la historia de la sordera y sordociega en España. Se presenta también la situación de las escuelas especiales dedicadas y adaptadas a estas personas.
- F. La lengua de signos española (LSE) como lengua histórico-natural, debe reconocerse mediante reglas gramaticales, sintácticas, léxicas (y, se añaden, morfológicas y fonológicas).
- G. En este punto se discute de la apertura lingüística no sólo a una lengua de signos española (y por lo tanto la castellana), sino también a la catalana, una de las lenguas oficiales de España.
- H. Ya se ha hablado de la libertad de los sordos de elegir cualquier medio de soporte, combinado o no a la lengua de signos: hay por tanto una apertura hacia la lengua de signos, los métodos orales y el bilingüismo. Los sordos deberían de aprovechar de los avances tecnológicos, médicos a favor de la sordera. Además hay que subrayar el esfuerzo de abrirse completamente a la cultura, al trabajo, a la escuela y por tanto a la persona sorda.
- I. Los sordos tienen derechos y deberes; se tienen que minimizar las barreras comunicativas a nivel nacional e internacional.
- L. La Unión Europea contra la discriminación, por el derecho de todos los ciudadanos a una integración. Europa reconoce las lenguas de signos en los estados miembros de la unión.
- M. La ley se promulga siguiendo una ley preexistente en la Constitución Española.
- N. Lengua como fundamento para el desarrollo personal de un sujeto.
- O. Se ponen a disposición todos los recursos necesarios para aprender la lengua de signos.
- P. Se considera necesario tener un profesorado preparado a este tipo de discapacidad.

Q. Familias y escuelas como equipo para facilitar e integrar completamente al niño sordo y por lo tanto eliminar las barreras comunicativas.

### **3.2 Discusión**

Gracias a la estancia en Sevilla, se ha podido ver que en la televisión hay canales interpretados completamente en LSE: en un programa, por ejemplo, mientras el presentador o un locutor habla, el intérprete (que aparece en la parte inferior del televisor, a la derecha) interpreta simultáneamente.

No sólo, gracias a la ley, todas las personas tienen derecho a un intérprete en cualquier situación. Como pasa en Italia, en España también hay escuelas bilingües, donde los niños sordos pueden convivir con niños oyentes gracias al apoyo de la lengua de signos a través de un intérprete.

### **4. Conclusión parte segunda**

En el capítulo que se ha tratado, se ha profundizado el tema desde el punto de vista legislativo.

En una primera parte se ha notado como el Derecho Internacional tutela a las personas con discapacidades auditivas y que la Unión Europea tiene una Carta que tutela y promueve las minorías lingüísticas y por tanto las lenguas de signos también.

La segunda parte (la más relevante por lo que atañe el trabajo que se está haciendo) concierne la propuesta de ley italiana y la ley española existente en la actualidad.

Lo que se pretende hacer en este párrafo es concluir el tema diciendo que Italia tiene una situación precaria: Europa (y no sólo Europa) está empujando para obtener de Italia una ley apta para reconocer y tutelar la LIS y a los profesionales que cada día trabajan con los sujetos sordos signantes. España, por lo contrario, contempla una situación estable gracias a una ley el vigor desde 2007.

Italia tiene una universidad que prepara estudiantes sordos y oyentes en esta lengua: estudian la lengua de signos, la lingüística aplicada a la sordera y los trastornos del lenguaje. Tiene además (como ocurre en España con el español y la LSE) escuelas bilingües donde niños sordos y oyentes están en la misma clase y asisten a las clases en italiano y en LIS.

En España existe la posibilidad de asistir a programas enteros interpretados en LSE, mientras que en Italia solo hay una subtitulación (muy escasa) en algunas películas, en algunos canales.

**PARTE TERCERA**  
**LAS EXPERIENCIAS**

## **1. Práctica en la escuela primaria**

Desde el mes de febrero hasta el mes de abril de 2012, se ha desempeñado una práctica de 150 horas en la escuela “Anna Frank” de Noventa Padovana (PD) donde se ha tenido la suerte de asistir a unas clases en las cuales habían niños sordos signantes y niños oyentes. Además se ha asistido unas horas por semana a unas clases de tercero y cuarto año de primaria donde había en cada clase dos niños sordos. Con ellos había una profesora de apoyo y una intérprete, casi siempre sentada o, en algunos casos (como durante la visión de una película o una clase de deporte) de pie<sup>8</sup>, puesta en frente a ellos.

Paso a paso se tratarán en unos pequeños párrafos todos los sujetos participantes a las clases: los niños, los profesores ordinarios, el profesorado de apoyo y, last but not least, los intérpretes.

### **1.1 Los niños**

Este párrafo quiere concentrar la atención sobre todo en los niños sordos: un niño y tres niñas de entre nueve y diez años, dos parejas de hermanos sordos signantes. Los dos más pequeños (el niño y una niña) tenían el mismo nivel de preparación, mientras que las dos más grandes tenían competencias muy diferentes a nivel de lengua de signos (LIS) como de italiano. En efecto los dos niños de tercero, hacían los mismos exámenes, las más grandes hacían exámenes un poco diferentes entre ellas, según el grado de preparación con respecto al tema.

Después de haber asistido a unos exámenes, se puede decir que este es un método muy eficaz porque favorecía a la niña con más competencia a examinarse tal y como sus coetáneos oyentes, mientras la niña con menos competencia se beneficiaba del aprendizaje “a medida”, subiendo cada vez un poco más de nivel. En ambos casos (en la clase de niños más grandes y de más pequeños) los niños sordos nunca se dejaban solos, aislados, ni cuando había media hora de pausa; durante la clase además siempre solía haber por lo menos una interacción entre niños sordos y oyentes, las interacciones normales de unos niños dentro de una clase: desde el “¿puedes pasarme un Boli, por favor?” hasta el “ponte aquí que así no veo”.

---

<sup>8</sup> Se considera adecuado hacer un comentario: cuando se habla de lenguas de signos es muy importante considerar el hecho de que es necesario ver los signos producidos por un intérprete o una persona cualquiera sin molestias o interferencias y las “componentes no manuales” también, como forman parte de los signos mismos; se está hablando del contacto con los ojos, las expresiones de la cara y del cuerpo, la frente, las mejillas, la nariz, la boca, los hombros, las componentes orales, etc. Además se sabe que el feedback del interlocutor es algo básico durante la comunicación viso-gestual.

Asimismo, gracias a un laboratorio de aprendizaje de la Lengua de Signos y de la cultura sorda que todos los niños oyentes frecuentaban, todos tenían un nivel de conocimiento de lengua de signos. Unos niños menos, unos niños más, todos sabían cómo empezar, mantener y terminar una conversación con estructuras completas y correctas o ayudándose con el dactilológico<sup>9</sup>.

Para los niños oyentes, el hecho de tener unos niños sordos en la misma clase, no era un problema; se portaban exactamente como si toda la clase estuviera igualmente dotada y utilizaban las diferentes lenguas según las necesidades.

Durante la experiencia, se ha podido probar el hecho de que, al fin de no molestar a la clase, a veces los niños comunican el LIS, con los compañeros y con los profesores. Donde era posible poner en duda la conciencia de la sordera era en situación de grupo: cuando tenían que hacer trabajos de grupo o se encontraban en grupo durante la pausa, los niños oyentes nunca usaban la LIS; por lo tanto el niño más “hábil”, más apto en la lectura labial, traducía al niño que no entendía.

## **1.2 Los profesores**

La primera persona que un niño de primaria encuentra en la escuela es el profesor que lo acompañará durante todo su “camino” de estudio. Eso pasa también con los niños sordos u oyentes de la escuela paduana.

El personal docente (donde casi todos cuentan con mucha experiencia por lo que concierne a su trabajo) de esta escuela eran perfectamente conscientes de tener en sus clases niños con problemas de tipo auditivo y, por lo menos eso parecía, nunca tenían dificultades en relacionarse con ellos aunque no conozcan la lengua de signos. Durante las clases a menudo tenían que relacionarse con los alumnos sordos y, aunque éstos tenían una intérprete a la cual miraban, los profesores los miraban en los ojos, esperando una respuesta. Los alumnos, terminada la interpretación, respondían al profesor mirándolo, aún sabiendo que el intérprete habría dado voz a los movimientos de sus manos. Todos los profesores ponían atención en interesar los alumnos siempre y dejarlos responder en cuanto levantaban la mano para responder a una pregunta.

Otro tipo de docente presente en clase era el profesor de apoyo, fundamental para un niño con cualquier tipo de problema no sólo en clase sino también durante la preparación y el desarrollo de un examen en clase. Éstos ayudaban el niño para que él

---

<sup>9</sup> Es la transliteración de los grafemas de una lengua en la modalidad visiva: no se puede definir como una verdadera lengua, pero ha dado origen a algunos signos como por ejemplo en italiano el signo “sí”, los días de la semana, etcétera.

comprendiera bien lo que no estaba claro y, durante las horas dedicadas al repaso, profundizaban los temas más complicados haciendo ejercicios aptos. Todo eso también para no perder tiempo durante las clases con los niños oyentes.

### **1.3 El intérprete escolar**

Otra persona que forma parte de la clase es el intérprete de lengua de signos que es la persona capaz de bajar todas las barreras que se podrían formar durante la comunicación niño sordo – docente y niño sordo – niño oyente, personas que no conocen la LIS. Ya se ha dicho que es el “puente” entre dos lenguas (en este caso el italiano y la lengua de signos italiana) y dos culturas (oyente y sorda) aunque los sujetos sordos vivan en la misma zona geográfica de los oyentes.

Durante la experiencia hecha se ha podido trabajar al lado de tres intérpretes muy jóvenes, capaces y siempre al día en su trabajo. Con respecto a los otros intérpretes de lenguas orales o signadas “en general”, los intérpretes de una escuela (en este caso primaria) tienen que llevar un contacto muy fuerte con los niños. Hablando de la importancia del contacto visual con la persona sorda, se considera interesante proponer una anécdota que concierne a la escuela misma: en un trabajo de grupo, el intérprete se puso en el medio del círculo que formaban los niños, justo en frente a las dos niñas sordas, entre dos niños oyentes. Así garantizaba la comprensión a todo el mundo y daba la posibilidad a los niños sordos y oyentes de intervenir de manera libre, sin dificultades. Probablemente es la persona que tiene que trabajar con más compañeros posibles: el profesor ordinario, el profesor de apoyo, las otras intérpretes; en esta escuela con el profesor de lengua de signos también.

Merece la pena subrayar algunas características que atañen a la interpretación en la escuela, aunque algunas sean obvias; el intérprete traduce simultáneamente todo lo que se dice en clase y, por lo tanto:

- preguntas hechas por el profesor a los alumnos
- preguntas hechas por el profesor a un alumno, sea sordo, sea oyente
- preguntas hechas por el niño, sea sordo, sea oyente, al profesor
- respuestas
- explicación de los temas

- intervenciones por parte de los niños, diciendo el nombre-signo<sup>10</sup> de la persona que habla
- lecturas de partes de libros, reglas o indicaciones
- lecturas en clase de exámenes hechos por los niños en casa con correcciones correspondientes
- correcciones de ejercicios
- dictado de las instrucciones de los deberes para casa
- reproches, bromas, errores, dudas, incertidumbres durante el habla del profesor y de los niños.

En el momento en que el profesor de apoyo hace una intervención para explicar un tema o algo que el niño no ha entendido, el intérprete interrumpe la interpretación del profesor curricular para interpretar lo que dice el profesor de apoyo.

Para terminar el concepto:

“Gli interpreti non ‘assistono’ la comunicazione, non ‘aiutano’ a comunicare, non sono assistenti alla comunicazione, sono invece parte integrante ed attiva della comunicazione stessa, sono mediatori indispensabili in un ambiente scolastico con una prospettiva sempre più bilingue”.

[Atti del Convegno “Segni-Parole: percorsi di bilinguismo”, Biella 28-30/11/2003]

Ellas (se habla siempre en femenino plural ya que se habla de tres mujeres) nunca trabajan solas: o con el profesor ordinario, o con el profesor de apoyo.

Más cosas que subrayar: durante las clases no siempre se utiliza la LIS. Hay casos en que, según los objetivos didácticos, se prefiere utilizar el dactilológico (DT) o el ISE (italiano segnato esatto)<sup>11</sup> sobre todo en las clases de italiano. Eso pasa cuando un mensaje tiene que llegar al niño con la estructura del italiano: un ejemplo es el análisis gramatical de una frase o el dictado de un ejercicio, etcétera. Dando detalles:

---

<sup>10</sup> El nombre-signo es algo como una etiqueta, un signo que identifique una persona. Pueden concernir una característica física o de carácter pero también una particularidad de una persona. Puede ser también la inicialización de un nombre, adoptando como estrategia el dactilológico. En el caso de la escuela Anna Frank, las niñas y el niño, han elegido el nombre-signo al momento de conocer sus compañeros y los han modificados a lo largo de los años. En caso de interpretación, el signo es fundamental para no perder tiempo y transmitir la información claramente.

<sup>11</sup> El ISE (Italiano Segnato Esatto) es una trasposición del lenguaje oral en un lenguaje gestual que permite de signar aquellas partículas morfológicas que no existe en la LIS (Lingua Italiana dei Segni) como, por ejemplo, los artículos y las preposiciones. El ISE es una lengua oficial y se utiliza solamente como soporte a la enseñanza del lenguaje verbal. [se ha hecho una traducción de Cristiano Chesì, 2006]

“Pagina 38 esercizio numero 12, pagina 40 esercizi 2 3 4 5. Pagina 42 problema numero 12. Studio bene le altezze dei triangoli, disegno 5 triangoli diversi e per ognuno traccio la base con la sua altezza usando la squadra”.

Esta es una instrucción dictada por una profesora de matemática e interpretada así, con esta estructura, tal y como se diría en italiano. Eso porque de otra manera las niñas tendrían muchísimas dificultades en escribirla: en LIS, como se sabe, no hay artículos ni conjunciones; además la estructura principal no es SVO como en italiano, por lo tanto la instrucción sería descompuesta.

#### **1.4 Laboratorio LIS**

En la escuela, objeto de la práctica, existe un laboratorio disponible y abierto a todos los niños y profesores que pertenecen a las clases en las que están los niños sordos. El laboratorio está dedicado a la lengua de signos LIS y consiste en dos encuentros por semana de 45 minutos en los cuales hay un profesor sordo de LIS y una de las profesoras de apoyo que puede conocer, como no, la LIS. Es por tanto un curso muy importante para los niños pero también para los profesores, ya que éstos se acercan cada vez más a los niños sordos, a su cultura y lengua. La LIS está considerada como una lengua que se tiene que aprender, una lengua que va a enriquecer el patrimonio cultural del niño que convive con sus pares sordos.

#### **1.5 El bilingüismo**

Durante la historia, nunca ha sido fácil encontrar una definición de la palabra *bilingüismo*. Hoy todavía no hay una definición exacta aunque hay muchas afirmaciones válidas. Todo el mundo diría que una persona bilingüe es la que sabe hablar perfectamente dos idiomas pero ¿cómo podríamos definir lo que es hablar *a la perfección* un idioma? Ni los españoles saben perfectamente el español, ni los italianos saben perfectamente el italiano: todo el mundo usa, expresándose, parte de su lengua materna dependiendo sobre todo del trabajo, del nivel de educación recibido, etc. y del interlocutor que tienen delante de ellos.

Es casi imposible comparar la capacidad que tiene una persona en dos lenguas diferentes. Harding-Esch y Philip Riley (2003) proponen una serie de propuestas de autores diferentes. La más interesante es la de Bloomfield, 1933:

El bilingüismo [consiste en] ser capaz de dominar dos idiomas como un hablante nativo... Desde luego, no se puede definir el grado de perfección en que el buen hablante de un idioma extranjero se convierte en bilingüe: la distinción es relativa.

[Definición de Bloomfield, 1933 en Harding-Esch, Riley, 2003, *La familia bilingüe*, página 34]

Según la Enciclopedia Treccani, el bilingüismo es el

“Uso corrente di due lingue da parte di un individuo o di una popolazione”.

El texto sigue diciendo

“Si è notato come in una situazione di b., che vede la compresenza di due diversi codici linguistici, possa capitare che le due lingue si specializzino in ambiti diversi: in famiglia si userà una lingua, in pubblico un'altra”.

Muy interesante es la reflexión que hace Siguan (2001) sobre la definición de bilingüismo:

La etimología basta para ofrecernos una primera aproximación al significado de la palabra; bilingüismo significa, obviamente, “dos lenguas”, y bilingüe será por tanto el individuo capaz de utilizar dos lenguas. Weinreich (1953), que fue pionero en el estudio científico del bilingüismo lo definió así: “Llamamos bilingüismo al hábito de utilizar dos lenguas alternativamente y llamamos bilingües a las personas que lo practican”. Una definición que no dice nada sin embargo sobre la profundidad con que el bilingüe conoce las dos lenguas ni sobre la frecuencia con que las usa.

Otras definiciones interesantes son las de Denes (2009) y Salmon y Mariani (2008) que se van a presentar a continuación:

“Oltre il 50% Della specie umana usa, seppur con gradi diversi di competenza e ferquenza di utilizzazione, più di una lingua, parlata e/o scritta, nella vita di ogni giorno (Fabbro, 2001) e si può quindi definire bilingue o plurilingue.”  
(Denes, 2009)

“Il parametro tradizionale di classificazione del bilinguismo è l'età in cui viene acquisita o imparata una L2. L'importanza dell'età riflette l'idea (...)

che esistano una o più soglie critiche che rendono l'età di un individuo un discriminante nell'acquisizione delle lingue naturali”.

En el mismo capítulo siguen haciendo referencia a Fabbro (2001):

“è definito bilingue chi usa due o più lingue (o dialetti) nella vita di tutti i giorni”.

Para terminar citan a Grosjean (1989) que afirma:

“A bilingual is not two monolinguals in one person!”.

Al final de la reflexión sobre el bilingüismo y la definición adecuada, Siguan (2001) examina otro tema importante sobre el bilingüismo, “*un bilingüismo singular*”: el bilingüismo de los Sordos signantes, tema de importancia fundamental en este estudio. El autor explica que, como los sordos signantes conviven con los oyentes en el mismo territorio, y gracias a la escolarización en los mismos centros conocen la lengua vocal de estos, se les podría definir como bilingües.

De todo lo que se ha dicho sobre el bilingüismo se puede afirmar que puede considerarse persona bilingüe a la persona que habla correctamente y utiliza corrientemente (sin dar importancia al nivel de conocimiento) por lo menos dos lenguas.

## **1.6 El estudio (1)**

Los siguientes párrafos quieren presentar el estudio que se ha hecho en Italia durante la práctica en la escuela *Anna Frank*. Se presentarán los diferentes formularios con las respuestas y unos comentarios sobre el tema.

### **1.6.1 Formularios (1)**

A lo largo de la última parte de la práctica, se han repartido a unas profesoras, profesoras de apoyo y a las tres intérpretes, unos formularios con preguntas concernientes el proyecto bilingüe. Cada formulario era diferente dependiendo del destinatario.

El capítulo se desarrollará dividiéndose en pequeños párrafos que contendrán las preguntas y los resultados que se han obtenido. Esto servirá para comprobar analogías y diferencias dependiendo de los puntos de vista de los varios profesionales.

### **1.6.2 Formulario profesores (1)**

A continuación se presentan las preguntas que se han suministrado con las respuestas atinentes:

*a. Si è trovata in difficoltà inizialmente, quando in classe sono arrivati bambini sordi?*

En la mayoría de los casos, las profesoras no han encontrado dificultades, sobre todo gracias a las intérpretes. Las dificultades que se han presentado han sido porque no se conocía la discapacidad específica y por la curiosidad por parte de los niños oyentes causada por el intérprete, profesional que nunca había participado en la “vida escolar” antes; además un intérprete de lengua de signos que traduce todo lo que se dice a clase.

*b. Nel tempo ha dovuto cambiare la didattica? Se sì, in che modo?*

Por lo que atañe a la didáctica, algunas profesoras afirman que no han cambiado nada con respecto a la anterior, otras, en cambio, han considerado adecuado aportar unos cambios, sobre todo para valorar el aspecto visual, con uso de mapas conceptuales, esquemas e imágenes. Algunas han optado por un cambio completo porque a veces no se sienten libres de improvisar como hacían antes: casi todo se decide con anterioridad para facilitar el trabajo de las intérpretes, como es una explicación, una clase más clara y comprensible al niño en la que participa.

*c. Il materiale didattico che viene usato è diverso da quello che veniva usato precedentemente? Se sì, cos'è cambiato?*

Las profesoras se dirigen hacia el material didáctico que usaban antes del proyecto bilingüismo; los únicos cambios que ellas han hecho son la añadidura de imágenes para facilitar la memoria escrita (es el ejemplo de la profesora de inglés) y las pruebas de escucha que ahora se presenta de forma escrita al niño sordo.

*d. Non essendoci materiale didattico specifico per bambini sordi, come si è comportata di fronte al problema di trovare del materiale adatto?*

Aún así, ninguna de las profesoras han señalado problemas por lo que atañen los materiales, sobre todo gracias a la presencia del intérprete. A veces algunas profesoras someten a sus alumnos con material y actividades de dificultad inferior pero sólo a fin de simplificar los conceptos; otras han buscado material ilustrado; algunas han creado personalmente el material según las necesidades.

***e. Ai bambini sordi vengono sottoposte delle verifiche differenziate? Se sì, chi si occupa della preparazione?***

Las respuestas a esta pregunta son muy diferentes como el hecho de hacer exámenes diferentes dependiendo del niño, puede interesar una asignatura más que otra, un profesor más que otro. En detalle, las profesoras han respondido así (se traduce del italiano):

- los exámenes eran diferentes sólo en el primer periodo, sólo por una niña (profesora de matemáticas);
- a los niños sordo se prefieren dar exámenes con preguntas de opción múltiple, textos con huecos, relación de imágenes, etcétera (profesora de historia y geografía);
- sólo en algunos casos se diferencian pero generalmente no (profesora de italiano);
- solamente por lo que conciernen los tests de escucha y las interacciones orales: se suministran los textos escritos del audio (profesora de inglés).

Pero (casi) todas se dirigen a los profesores de apoyo en caso de necesidad de hacer exámenes diferentes, los cuales se ocupan de la redacción.

***f. I metodi per la valutazione di una verifica, sono differenti? Se sì, in cosa differiscono?***

El proceso de evaluación no es diferente excepto algunas veces en las que se tiene en cuenta de las dificultades lingüísticas.

***g. Il progetto bilinguismo, secondo la sua opinione, ha cambiato la qualità dell'insegnamento?***

Casi todas las profesoras piensan que la cualidad de la enseñanza es diferente con respecto al periodo anterior al proyecto bilingüismo; ahora es mejor. Una de las profesoras afirma que la función del profesor ahora es más “abierto” hacia el método y el uso de nuevas estrategias.

***h. Il progetto bilinguismo, secondo la sua opinione, ha cambiato il modo di rapportarsi dei bambini con i loro pari?***

Es aquí que las profesoras eliminan las incertidumbres que atañen a la utilidad de la LIS: los niños (h), gracias al proyecto bilingüismo italiano-LIS, pueden enriquecer la experiencia socio-lingüística y socio-cultural. Además consideran la “diversidad” como algo positivo: el proyecto es una de las mejores formas para animar la integración entre coetáneos.

***i. Ritiene fondamentale il ruolo dell'interprete in una classe con bambini sordi segnanti?***

*Last but not least* el intérprete se considera muy positivamente, como algo fundamental, determinante y la base para los niños sordos y oyentes, e incluso para los profesores que se relacionan con ellos.

### **1.6.3 Formulario profesores de apoyo (1)**

Se ha tenido que proponer un formulario con preguntas diferentes, ya que el trabajo del profesor de apoyo es muy diferente de los profesores numerarios. Ante todo se ocupa de los niños con discapacidades, en este caso únicamente de los niños sordos; se ocupa de la redacción de ejercicios de ahondamiento, de la preparación de pequeñas clases para explicar los temas poco claros.

Continúan las preguntas suministradas:

***a. Si è trovata in difficoltà inizialmente, quando in classe sono arrivati bambini sordi?***

Al comienzo de la experiencia, las profesoras de apoyo han tenido dificultades como que no conocían la LIS.

***b. È un grosso impedimento, per un insegnante di sostegno, secondo lei, il fatto di non avere competenza in LIS?***

Las opiniones de las dos profesoras que han respondido al formulario son muy diferentes. Una piensa que es un problema superficial, que después del primer periodo desaparece, la otra piensa que es un obstáculo al 100% debido a que no es posible vehicular los contenidos didácticos.

***c. Quali sono le principali difficoltà didattiche che incontrano i bambini sordi?***

Las dos, naturalmente, piensan que las dificultades se encuentran en los temas relacionados con la lengua italiana. Citan en efectos comprensiones de textos, estructura de la frase, conjugación de verbos, léxico, ortografía, concordancias nombre-artículo, frases subordinadas, producción escrita/oral.

***d. Non essendoci materiale didattico specifico per bambini sordi, come si è comportata di fronte al problema di trovare del materiale di supporto adatto? Che tipo di materiale utilizza?***

Por lo que atañe al material didáctico, las profesoras utilizan diferentes métodos: si una crea el material didáctico apto al tema y al contexto, la otra utiliza textos diversificados (textos de una clase inferior para reforzar la gramática, textos para extranjeros para reforzar el léxico y la gramática, sin renunciar al texto usado por toda la clase.

***e. Ritiene fondamentale il ruolo dell'interprete in una classe con bambini sordi segnanti?***

Ambas profesoras consideran el intérprete un recurso fundamental, indispensable. Una de las dos subraya el hecho de que, gracias al intérprete, los niños tienen la posibilidad de acceder a la vida de la clase.

***f. Al momento della preparazione delle verifiche, si trova a doverne proporre di diverse ai bambini sordi? In quali discipline questo avviene più spesso? Secondo lei, per quale motivo?***

Las asignaturas que más necesitan atención por parte de los profesores son *lingua italiana* y *antropología*; la primera porque el niño tiene dificultades desde el punto de vista lingüístico, la segunda porque tiene que aprender una terminología específica que la disciplina requiere.

#### **1.6.4 Formulario intérpretes (1)**

Se ha suministrado a las intérpretes otro formulario diferente. Si antes las preguntas se centraban en la didáctica y la situación que se ha creado en la clase, ahora se analiza detalladamente el intérprete, el trabajo que hace y la situación que se crea en los momentos en que un alumno se relaciona con su profesor y viceversa.

Este párrafo se construye siguiendo el esquema pregunta-respuesta para analizar más claramente las preguntas y, eventualmente, hacer unos comentarios. No se debe olvidar que las tres intérpretes trabajan en clases diferentes y, por lo tanto, tienen situaciones diferentes, es por eso que se encontraran respuestas muy diferentes.

***a. Quali sono le principali differenze tra l'interpretazione a favore di bambini sordi segnanti e l'interpretazione a favore di adulti sordi segnanti?***

En las respuestas de las tres intérpretes se puede encontrar inmediatamente el tema “feedback”: es fundamental para un intérprete de niños de una escuela primaria verificar siempre que la información haya llegado al niño. En caso de feedback negativo, el intérprete según el contexto, puede avisar al profesor en el mismo momento o más tarde. Este elemento, tan fundamental para la interpretación de un niño, no se ve cuando se trata

de personas adultas: la interpretación se desarrolla una sola vez, como el mediador tiene que transferir el contenido de un mensaje de una lengua a otra; es puro intermediario lingüístico (y cultural). Para un niño, el intérprete es un modelo lingüístico también como asiste por muchas horas cada día a su modalidad signada.

Otro elemento que hay que considerar, deber del intérprete, es la comprensión por parte de los niños, a través del uso de estrategias diferentes, de los diferentes papeles de los profesionales que intervienen en el ambiente escolar. Eso no le resulta tan claro al niño que confunde a veces el papel del profesor y el del intérprete; pero, a medida que crece, va adquiriendo más conciencia de lo que diferencia a estos dos profesionales. Se decía antes que eso no pasa con los adultos, pues son conscientes ya de lo que es un intermediario lingüístico y cultural. Además con un niño (a diferencia de un adulto) generalmente se establece una relación de confianza.

***b. All'inizio e nel corso dell'anno scolastico, tra interpreti, ci si accorda sui segni da produrre e sulle tecniche da utilizzare?***

El “grupo de intérpretes” coopera durante todo el año escolar sobre todo a causa de los signos que tienen que usar, aunque al comienzo del año se presente a las intérpretes un programa que por lo general se respetará. Por lo que atañe las técnicas que quieren utilizar, las tres se sienten muy autónomas, aunque se consulten.

***c. Quando è necessario creare un neologismo in LIS o quando l'interprete non conosce un segno specifico, fondamentale per la didattica, come ci si comporta?***

Las tres, como primer paso, traducen en dactilológico el nuevo lexema. Antes de consultar con las colegas, dos de las tres prefieren dar al lexema un signo “provisorio”, o dar más de un signo para que los niños entiendan mejor el significado del nuevo término que ha aprendido. La consulta entre colegas consiste en confrontar los signos que cada una ha elegido; a veces se acuerdan utilizando uno de los signos que más parece correcto; a veces no encuentran un punto de acuerdo. En este caso hay quien prefiere consultar a un sordo signante interno o externo al proyecto bilingüismo. A menudo la dactilología se repite al fin de no olvidar el término, el lexema nuevo.

***d. Che strategie utilizza l'interprete quando in una stessa classe convivono bambini con livelli di competenze didattiche e della LIS molto diverse?***

A esta pregunta las intérpretes reaccionan de manera diferente. La primera de las tres afirma que depende de los casos, pero generalmente se realizan interpretaciones diferentes, o se intenta utilizar un nivel de lengua signada que se encuentre en una posición intermedia entre los niveles de los niños, aunque eso no es siempre posible. La segunda intérprete quiere subrayar que no se pueden utilizar estrategias diferentes; si un intérprete se encuentra delante de un contexto como el que se ha comentado, se evalúan el tiempo y las exigencias disponibles reinterpretando (siguiendo la nueva explicación del docente) de forma diferente en el momento en el cual al niño no le parece claro el mensaje, al fin de obtener un mensaje intacto desde el punto de vista conceptual y comprensible. La tercera y última intérprete se explaya mucho explicando este tema enseñando las diferentes posibilidades que pueden presentarse. Ante todo afirma que el intérprete no interviene en la explicación o en la reformulación del mensaje por lo tanto delante de un contexto en el cual un niño no entiende algo, si hay el profesor de apoyo, este puede decidir de explicar de forma autónoma el tema (si conoce la LIS) dejando trabajar el intérprete con el otro niño, o decidir de explicar todo en seguida. Si no está el profesor de apoyo, hay diferentes posibilidades: se puede preguntar al profesor si “ralentiza” o repite un concepto; o bien el profesor puede pararse y repetir al niño que no ha entendido el mensaje el concepto y después retoma el “hilo” de la clase. Se puede optar por otra estrategia en la cual se utilizan signos más simples o más claros, de manera que el niño pueda entender con más claridad. Por último se puede seguir con la interpretación y avisar al profesor una vez que ha terminado la clase que al niño no ha llegado eficazmente el mensaje, el concepto que se quería transmitir.

***e. Prima della lezione, l'insegnante la mette a conoscenza dell'argomento che si affronterà?***

En este caso las intérpretes responden de manera completamente diferente, debido a que no se encuentran en la misma clase, por lo tanto los profesores tienen rutinas, costumbres diferentes. Una afirma que, en la mayoría de los casos, está informada suficientemente, como participa semanalmente a las programaciones. Pero a veces se encuentra delante de clases y temas que no conoce, por lo tanto pregunta a la profesora que le explique

brevemente el tema. Otra intérprete declara no saber casi nunca el tema del que se va a hablar durante la clase. La tercera subraya el hecho de que todo depende del profesor: hay profesores que prefieren suministrar el programa que se prepara semanalmente a las intérpretes, otro prefiere improvisar un poco más. Precisa además que eso influye mucho en el resultado de la interpretación y retoma el tema sobre los neologismos subrayando que, si se conocieran los temas antemano, los pasajes intermedios para llegar a una buena interpretación final, se cancelarían casi completamente.

*f. Quando l'interprete si accorge che il bambino non ha compreso un passaggio od una consegna, avvisa la maestra? Se sì, la avvisa subito oppure in un secondo momento, magari a fine lezione? Solitamente la maestra come si comporta in questi casi?*

Todas las intérpretes avisan a la profesora (o la profesora de apoyo) en cuanto vean un feedback negativo por parte de los niños. Afirman las tres que el momento de avisar al profesor es variable: depende de la situación en la que se encuentran.

Lo que se ha visto durante la práctica es que, en el momento en que pasa lo que se ha ilustrado, el intérprete avisa inmediatamente de manera más o menos visible y explícita al profesor de apoyo que está al lado.

## **2. Erasmus, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla**

Tal y como se ha dicho en la introducción al trabajo, se ha tenido una experiencia Erasmus en España, en particular, en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla.

Gracias a una profesora de la universidad, intérprete de LSE en un instituto, ha sido posible documentarse sobre lo que pasa en España por lo que atañe a la LSE en un contexto escolar. Se hace presente el hecho de que se trata de una escuela secundaria, un instituto, por lo tanto los/las alumnos/as con los cuales se trabaja son de edades mayores (aproximadamente de 12 a 16 años) y conscientes de la situación en la que se encuentran.

De todas formas la situación es la misma que la italiana. Así pues, mientras que el profesor imparte una clase, está delante de los/las alumnos/as sordos/as un intérprete que se dedica a interpretar simultáneamente no solo la clase en sí, sino también todo lo que ocurre alrededor. Es muy importante que el intérprete interprete todo lo que pasa para garantizar al alumno sordo la plena participación en el trabajo dentro del aula.

## **2.1 El estudio (2)**

Los siguientes párrafos quieren presentar el estudio que se ha hecho en Sevilla (España) durante los meses dedicados al proyecto *Erasmus*. Se presentarán los diferentes formularios con las respuestas y unos comentarios sobre el tema.

### **2.1.1 Formularios (2)**

Durante la estancia en Sevilla se han estudiado, siguiendo las clases de *Lengua de Signos Española I* y *Lengua de Signos Española II*, la Lengua de Signos de este país, así como sus características principales. Asimismo se han podido ver semejanzas y diferencias entre las dos lenguas (italiana y española).

Al final, se ha preguntado a la profesora de *Introducción a la Interpretación de la Lengua de Signos Española* si podía distribuir y pasar a sus colegas los formularios que en la experiencia italiana se habían ideado y suministrado. Se debe recordar que la profesora en cuestión es una intérprete de LSE en una escuela sevillana para niños/as y chicos/as sordos/as y oyentes. Los formularios, como ya se ha comentado, han sido creado en italiano por lo que respecta a la experiencia italiana y posteriormente, con la ayuda de la misma profesora, se han mejorado y adaptado para ese tipo de escuela y realidad.

Como los cuestionarios anteriores, estos también son diferentes el uno del otro, dependiendo del destinatario. Cada formulario ha sido rellenado por un profesor, dos profesores de apoyo y dos intérpretes.

Para la realización del análisis, se sigue la estructura del capítulo anterior: se desarrollará dividiéndose en diferentes párrafos con el objetivo de analizar las preguntas.

### **2.1.2 Formulario profesores (2)**

El cuestionario del que se habla en este párrafo está destinado a los profesores que cada día se relacionan con los niños sordos. Tan solo un profesor ha respondido a estas preguntas; las respuestas aparecerán justo después de cada pregunta:

*a. Cuando han llegado los niños sordos, ¿ha encontrado usted dificultades con respecto a la docencia o al aprendizaje? Si sí, ¿cuáles?*

El profesor ha respondido que sí, ha encontrado algunas dificultades y considera que ahora tiene que gesticular más.

***b. ¿En el transcurso del tiempo ha tenido usted que cambiar la didáctica?***

También ha respondido de manera afirmativa a esta pregunta. En este caso, añade su opinión: afirma tener mucha suerte, como tiene al profesor de apoyo.

***c. ¿El material didáctico que se usa es diferente de lo que se utilizaba antes? Si sí, ¿qué es lo que ha cambiado?***

El material didáctico también es diferente en algunos casos pero de eso se ocupa el profesor de apoyo, que trabaja en coordinación con él.

***d. ¿Existe en España material didáctico específico para niños sordos? Si no, ¿cómo ha solucionado este problema?***

Comenta en este caso que no existe el material específico, dedicado a los niños sordo, pero de este problema se encarga el profesor de apoyo.

***e. Los niños sordos tienen unos exámenes diferente con respecto a los otros niños? Si sí, ¿quién se encarga de la redacción del examen?***

En este caso, depende del grado de sordera del sujeto sordo: unos tendrán exámenes diferentes, otros no; eso depende no sólo del grado de sordera, sino también de la adaptación. Es de nuevo el profesor de apoyo el que se ocupa de la realización del examen.

***f. ¿Los métodos de evaluación son diferentes con respecto a los de los niños oyentes?***

Depende del grado de sordera; es el profesor de apoyo de todas formas, el que está pendiente de la evolución del alumno.

***g. ¿La situación de bilingüismo, según su opinión, ¿ha cambiado la calidad de la enseñanza?***

-

***h. Según su opinión, ¿Es muy importante el papel del intérprete en una clase donde están unos niños sordos? Si sí, ¿por qué?***

Según la opinión de este profesor, el intérprete es muy importante en esta situación, porque los alumnos sordos pueden comprender mejor la lección impartida en el aula.

### **2.1.3 Formulario profesores de apoyo (2)**

Se analizan las respuestas siguiendo la estructura pregunta-respuesta:

***a. ¿Ha encontrado usted dificultades al empezar un trabajo con niños sordos?***

El primero de los profesores de apoyo que responde, afirma no haber tenido problemas, puesto que conocía la lengua de signos española. El otro confiesa haber tenido problemas al principio con la comunicación y al entender en nivel curricular, aunque es un intérprete que domina la lengua de signos.

***b. ¿Tenía/tiene usted competencia en Lengua de Signos Española? si no, ¿ha sido al comienzo un problema la comunicación con el niño/los niños?***

Uno de los profesores de apoyo sostiene no haber tenido problemas ya que domina la LSE pero afirma que, si tenía que explicar un concepto muy técnico, algo muy específico, sí tenía problemas y dificultades. El otro, que ha asistido a un curso de 500 horas de Formación Profesional Ocupacional, piensa que el papel del intérprete es fundamental “*para comprender los conceptos y poder seguir el ritmo de la clase*”.

***c. ¿Cuáles son las dificultades didácticas principales que usted ha encontrado en los niños sordos?***

Según la opinión de uno son los conceptos, según la opinión del otro es la comprensión lectora.

***d. ¿Existe en España material de soporte apto para los niños sordos? Si no, ¿cómo ha encontrado el material? ¿Qué tipología de materiales utiliza usted?***

Uno de los profesores recurre a Internet para encontrar material didáctico; el otro, como hay poco material disponible, adopta como base el material clásico, cambiándolo para que resulte “*más visual*”, por lo tanto utiliza en la mayoría de las ocasiones fotos y dibujos.

***e. Según su opinión, ¿Es muy importante el papel del intérprete en una clase donde están unos niños sordos? Si sí, ¿por qué?***

Los dos responden de manera afirmativa: el primero porque para los niños es fundamental entender los conceptos. Además sostiene que, si el sistema de comunicación principal de los niños es la lengua de signos, la LSE es por tanto fundamental. Al segundo le parece importante la presencia del profesor de apoyo (con conocimiento de LSE) tanto como la del intérprete, sobre todo cuando los alumnos pertenecen a cursos superiores, con el objetivo de que sean más autónomos en el futuro.

***f. En el momento en que el profesor titular prepara las tareas y los exámenes de clase, ¿usted tiene que proponer algo diferente a los niños sordos? ¿En qué asignatura pasa con más asiduidad? Según su opinión, ¿por qué?***

Los dos sostienen que eso depende sobre todo de las asignaturas: si son teóricas, se adapta el examen. Una de las dos afirma que depende también del niño al cual se presenta el examen.

### 2.1.4 Formulario intérpretes (2)

El cuestionario se ha entregado a dos intérpretes. De nuevo se analiza el trabajo que realiza y la situación que provoca el momento en que un alumno y su profesor se relacionan entre sí.

Una vez más para este párrafo se sigue el esquema pregunta-respuesta.

**a. *¿Cuáles son las principales diferencias entre la interpretación para niños Sordos signantes y la interpretación para adultos sordos signantes?***

El primer intérprete responde diciendo que la diferencia está centrada en el vocabulario que es más básico cuando hay un niño con respecto a un adulto. El segundo intérprete, en cambio, propone otra visión: la diferencia está en las materias que se deben interpretar, no en los usuarios, aunque los adultos pongan más atención.

**b. *¿Al comienzo y durante todo el año escolar, entre intérpretes, acordáis los signos que tenéis que signar y las técnicas que utilizaréis?***

Las dos responden negativamente a estas preguntas porque, si tienen dudas, preguntan a los compañeros, a un sordo o consultan el glosario <sup>12</sup>dedicado al tema que están tratando.

---

<sup>12</sup> Se hace referencia aquí, a lo mejor, a los glosarios de la CNSE, unos pequeños libros que contiene, dependiendo del tema, unas palabras con las fotos de los signos correspondientes.

La CNSE (Confederación estatal de personas sordas) es una fundación que se ocupa de suprimir las barreras de comunicación entre el mundo sordo y oyente. Existe desde 1998 e investiga y estudia la lengua de signos española (LSE) y todo lo que está alrededor de ella: ha publicado muchos manuales, diccionarios, libros y dvd sobre la sordera y la LSE. Es la fundación referente para la normalización lingüística de la LSE.

Los glosarios son 15 y los temas que tratan son:

1. Nuevas tecnologías,
2. Religión,
3. Economía,
4. Educación: matemáticas,
5. Educación: lengua y literatura,
6. Educación: ciencias naturales,
7. Educación: historia y arte,
8. Educación: filosofía,
9. Educación: física y química,
10. Educación: geografía,
11. Sociedad y política,
12. Derecho,
13. Salud: sexualidad,
14. Salud: psicología,
15. Salud: medicina.

- c. Cuando es necesario crear un neologismo en LSE o cuando el intérprete no conoce un signo específico, fundamental para la didáctica, ¿cómo actuáis?*

Principalmente los dos utilizan el dactilológico; si el interlocutor sordo conoce el signo, se utiliza este.

- d. ¿Qué estrategia utiliza el intérprete cuando dentro de una clase conviven niños con niveles de competencias didácticas y de la LSE muy diferentes?*

Uno de los dos afirma que signa en un nivel intermedio para que todos lo entiendan; el segundo también busca un nivel intermedio que, naturalmente, resultará más bajo para el que no entienda; más fácil para el que ya tenga un nivel superior; todo con apoyo labial.

- e. ¿Antes de la clase, la profesora le informa sobre el tema que se va a tratar?*

Los profesores no suelen hacerlo, pero si el intérprete lo pregunta de manera explícita, le informan sobre el tema que se tratará en clase.

- f. Cuando el intérprete se da cuenta que el niño no ha entendido un enunciado o una indicación, avisa a la profesora? En el caso de que sí se avisa a la profesora, se avisa inmediatamente o más tarde? ¿La profesora cómo suele comportarse en estos casos?*

Las dos se limitan a la profesión de intérprete: si un niño no entiende, es él el que tiene que decirlo; el intérprete se dedica únicamente a interpretar al alumno y al profesor.

---

Se piensa que estos glosarios son muy interesantes, por ejemplo, para un intérprete o simplemente para una persona sorda u oyente que tiene dudas sobre un signo o una palabra. Nunca serán tan precisos como un pequeño vídeo del signos pero son tan importantes como lo son los vocabularios. Éstos tienen la ventaja de ser divididos por temas, por lo tanto, si se busca un signo que atañe un tema particular, basta con buscarlo en el glosario correspondiente sin necesidad de buscarlo en un diccionario más general.

### 3. Para resumir

Durante la lectura de las respuestas que han dado todos los profesionales españoles y los italianos a las preguntas, se ha podido ver la relevancia de todos ellos; la importancia de la “cadena” que forma este equipo: sin profesor no habría instrucción; sin intérprete, comunicación; sin profesor de apoyo, no se solucionarían las dificultades; sin profesor de LIS (en el caso italiano), no se conocería una de las características más importantes de los niños sordos que forman parte de la clase.

Pocos elementos diferencian las dos escuelas: una es una escuela primaria, el otro es un instituto; mientras en la primera la lengua de signos es la segunda lengua de comunicación (todo el mundo asiste a clases de LIS y los niños también se comunican entre ellos en LIS), en el instituto sevillano la LSE es la lengua de los sujetos sordos que necesitan interpretación.

Por lo contrario, muchas son las analogías entre dichas escuelas: los profesores (que muchas veces han tenido que cambiar la didáctica) trabajan junto a los profesores de apoyo que se dedican a las necesidades de los diferentes estudiantes sordos. Los profesores de apoyo afirman haber tenido problemas al empezar a trabajar con estos estudiantes ya que la mayoría no conocía la lengua de signos, pero gracias a la ayuda de los intérpretes se ha resuelto el problema; además estos profesores, no teniendo material específico para sordos, debían de prepararlo teniendo en cuenta el nivel del alumno y la dificultad de la asignatura.

Por lo que atañe el interpretariado, muchas son las diferencias, quizás porque se encuentran ante estudiantes de diferentes edades. Partiendo de las respuestas obtenidas en el caso español parece que los intérpretes no tienen una relación con sus interlocutores, mientras que las intérpretes italianas presentan aparentemente una relación muy estrecha con los niños: se preocupan de que todos hayan entendido el mensaje que el profesor quiere transmitir, se interesan por el feedback y se acuerdan más entre ellas, a diferencia de lo que pasa con los intérpretes españoles (que tienen la suerte de disponer de libros dedicados al léxico acerca de los temas que generalmente se tratan en una escuela). Éstos, siguen la “línea” que seguiría un intérprete de lengua de signos profesional, delante de un público adulto (a lo mejor utilizando un “signado” más básico); las intérpretes italianas se preocupan más acerca de la edad de los niños (se pretende subrayar esto ya que es posible que se de esta situación debido a la diferente edad que tienen los estudiantes sordos españoles y los estudiantes italianos), buscan un contacto con ellos.

De todos modos, se entiende (y esto es lo que más interesa el estudio) la necesidad que tienen los niños y los profesionales que trabajan en las escuelas de tener un intérprete para favorecer a los niños sordos; el intérprete da al estudiante sordo la posibilidad de entender y seguir las clases tal y como las siguen los estudiantes oyentes. Esto es muy importante porque en la historia el sujeto sordo se trataba como un minusválido, una persona diferente; en este caso se trata como una riqueza para todos.

## **Conclusión final**

El objetivo de esta conclusión (sobre todo en la primera y la segunda parte), es un compendio de todo lo que se ha tratado durante la tesis; se quiere sacar las conclusiones de todos los apartados que han constituido ese trabajo.

En la primera parte lo que se ha hecho ha sido definir al intérprete y ver cuales son las diferencias entre éste y un traductor; hay que destacar que existen muchas tipologías de interpretación pero este estudio se ha preocupado de la interpretación simultánea dentro del ámbito escolar (párrafo 1). En Europa existen veintitrés lenguas oficiales, cinco de las cuales son las más habladas. Tanto para España como para Italia, los dos estados que conciernen el estudio, es muy importante el conocimiento de las lenguas extranjeras y la posibilidad/capacidad de traducir e interpretar desde/hacia esas lenguas (párrafo 2). En el párrafo 3 se ha afirmado que traducir e interpretar son dos actividades muy diferentes: el intérprete simultáneo trabaja mientras el interlocutor está produciendo un mensaje oral, el traductor elabora un texto escrito analizado detalladamente ante otro texto escrito; pero es verdad que tienen algo en común: las dos exigen un conocimiento muy profundizado de las lenguas input y output. El intérprete simultáneo (sujeto del estudio) trabaja casi siempre en pareja, dentro de una sala insonorizada con auriculares (input) y un micrófono (output). Siendo ese un trabajo “inmediato”, le es imposible pararse para reelaborar el mensaje y buscar un léxico o construcción mejor de la frase, por lo tanto se tiene que tener cuidado con la calidad de la interpretación que tiene que ser: equivalente, precisa, adecuada y utilizable. Siguiendo más adelante (párrafo 4), se ha hablado de la memoria (a corto y largo plazo) antes de hacer referencia (párrafo 5) al intérprete simultáneo de Lengua de Signos Española (LSE): se han tratado las características que debería de tener y de los procesos de interpretación que podría utilizar (párrafo 6). Antes de pasar a la figura del intérprete de Lengua de Signos Italiana (LIS), a la definición y a las siete fases del proceso interpretativo (párrafo 8), se ha dedicado una pequeña parte (párrafo 7) a las diferencias entre los intérpretes de lenguas orales e intérpretes de lenguas de signos y se ha notado que el canal, la temporalización y (punto discutido) la flexibilidad gramatical tienen muchas características diferentes, a veces totalmente divergentes. El párrafo 8.1 hace referencia a los registros lingüísticos; siendo éste muy importante para la elección del registro correcto mientras se interpreta.

La segunda parte trata las situaciones legislativas en Italia y en España: el primer párrafo introduce el tema de la tutela de las lenguas de signos explicando brevemente de qué se va a hablar. Empieza aclarando que existe en el derecho internacional una

convención de las Naciones Unidas que tutela las personas con discapacidades de tipo físico, mental o sensorial. El derecho europeo también tiene una carta que tutela (más en particular) las lenguas minoritarias y hay un número notable de estados miembros que reconocen las lenguas de signos. Italia (párrafo 2) no es uno de estos estados: no tiene una ley que sea capaz de tutelar la LIS, sino una proposición de ley aprobada por la Cámara; eso porque existe un prejuicio: muchos piensan que la lengua de signos es un lenguaje artificial, un instrumento que favorece la comunicación a las personas sordas. Quizás, las personas que tienen prejuicios no saben que existen muchos estudios lingüísticos (y no sólo) sobre las lenguas de signos que las definen como lenguas histórico-naturales. El párrafo 2.2, explica que existe desde el punto de vista jurídico algo que tutela las personas sordas pero no la lengua de signos y tampoco algunos de los profesionales que la utilizan (por ejemplo los intérpretes de Lengua de Signos Italiana). La situación en España (párrafo 3) es muy diferente: existe desde 2007 una ley que reconoce las lenguas de signos españolas y tutela todos los medios que soportan y apoyan la comunicación de los sordos y los sordociegos. Además de presentar la ley, se comenta esa misma gracias a una experiencia vivida en Sevilla (España). La conclusión del párrafo 4 resume un poco lo que se trata en las discusiones 2.2 y 3.2 para tener una idea más fija y clara de la situación legislativa de los dos países antes de pasar a la parte experimental de la tesis: las experiencias.

Por lo que atañe la tercera y última parte, no se considera una necesidad hacer un excursus completo porque el párrafo “Para resumir” (3) contiene un alto nivel de detalle. Lo que se quiere subrayar es que gracias a estos estudios se ha podido consolidar la idea de Lengua de Signos como lengua fundamental para los niños sordos; es fundamental que tengan los mismos derechos como todos los niños de su edad; sería fundamental que tuvieran un futuro estable, sin problemas de relación con los pares a causa de una lengua diferente; sería fundamental que todos tuvieran un intérprete y unos profesionales preparados y reconocidos; todo eso debería de ser un derecho.

El trabajo tenía unos objetivos muy específicos que se ha intentado tratar detalladamente. Ha sido interesante haber descubierto, sacado y subrayado la importancia que tienen las Lenguas de Signos Italiana y Española (en este caso) para un menor sordo, los problemas y las características positivas que tienen las situaciones legislativas y el interpretariado dentro de un contexto escolar. La esperanza es que todo eso evolucione hacia una realidad más atenta y cerca a la persona sorda, utilizando las Lenguas de

Signos, el bilingüismo y el intérprete; la esperanza es que los estudios se profundicen hasta obtener técnicas siempre más refinadas, específicas para las Lenguas de Signos.

## **APÉNDICE**







## Europeans and their languages

EU27

Number of interviews: 26.751

Fieldwork: 25/02-11/03/2012

ES


Number of interviews: 1.004

Fieldwork: 25/02-11/03/2012


Methodology: face-to-face

### Facilitators and Barriers to learning

QE6. Which of the following, if any, would make you significantly more likely to learn a language, or improve your skills in it?



QE5. I am going to read out a list of different reasons that may discourage people from learning another language. Which, if any, of these would apply to you?



### EUROBAROMETER 77.1 RESULTS FOR SPAIN













## Apéndice 3

# Legge 5 febbraio 1992, n. 104

(in GU del 17 febbraio 1992, n. 39)

## "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

(Testo vigente dopo le ultime modifiche introdotte dalla [Legge 8 marzo 2000, n. 53](#) e dal [Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#))

### 1. Finalità.

#### 1. La Repubblica:

- a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
- d) predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

### 2. Principi generali

- 1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

#### **Nota all'art. 2**

### 3. Soggetti aventi diritto

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

#### **4. Accertamento dell'handicap.**

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art.1 della [Legge 295 del 15/10/1990](#), che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

#### **5. Principi generali per i diritti della persona handicappata**

1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;

b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;

c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;

d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;

e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;

f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del

bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;

g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della [Legge n. 142 del 08/06/1990](#);

h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;

i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;

l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;

m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

#### **Nota all'art. 5**

### **6. Prevenzione e diagnosi precoce**

1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della [Legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), e successive modificazioni.

2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla [Legge 8 giugno 1990, n. 142](#), e alla [Legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;  
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;

c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;

d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;

e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;

f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;

g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e

l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della [Legge 23 dicembre 1978, n. 833](#). Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;

h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della [Legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;

i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.

3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

#### **Note all'art. 6**

### **7. Cura e riabilitazione**

1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);

b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

### **8. Inserimento ed integrazione sociale**

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;

b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;

- c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
- e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
- f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
- g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
- h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
- i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
- l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

#### **Nota all'art. 8**

### **9. Servizio di aiuto personale**

1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

- a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
- b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria; c)

organizzazioni di volontariato.

3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.

4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della [Legge 11 agosto 1991, n. 266](#).

#### **Nota all'art. 9**

### **10. Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità**

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla [Legge 8 giugno 1990, n. 142](#), possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare. <sup>(1)</sup>

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.

5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.

(1) comma aggiunto dal primo articolo dalla [Legge 21 maggio 1998, n. 162](#)

### **11. Soggiorno all'estero per cure**

1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.

2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'articolo 8 del [Decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della [Legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.

### **Note all'art. 11**

## **12. Diritto all'educazione e all'istruzione**

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della [Legge 23 dicembre 1978, n. 833](#).

8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di

salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

### **13. Integrazione scolastica**

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle Leggi 11 maggio 1976, n. 360, e [4 agosto 1977, n. 517](#), e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della [Legge 8 giugno 1990, n. 142](#). Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì

prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis).

6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16. (1 ter)

(1bis) Vedi anche il [D.M. 9 luglio 1992](#).

(1 ter) Comma aggiunto dalla [Legge 28 gennaio 1999, n. 17](#)

### **Note all'art. 13**

## **14. Modalità di attuazione dell'integrazione**

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del [D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399](#), nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della Legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di

consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della [Legge 19 novembre 1990, n. 341](#), per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata [Legge n. 341 del 1990](#). Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.

3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata [Legge n. 341 del 1990](#) comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata [Legge n. 341 del 1990](#) costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima [Legge n. 341 del 1990](#).

4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata [Legge n. 341 del 1990](#), relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al [Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417](#), e successive modificazioni, al [Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970](#) e all'articolo 65 della [Legge 20 maggio 1982, n. 270](#).

6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. 7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

#### **Note all'art. 14**

### **15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica**

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della [Legge 20 maggio 1982, n. 270](#), e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati

dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40 (2).

(2) Vedi, anche, il [D.M. 26 giugno 1992](#).

#### **Nota all'art. 15**

### **16. Valutazione del rendimento e prove d'esame**

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6 -bis . È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap , sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato. (2 bis)

5 - bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo. (2 ter)

(2 bis) comma così modificato dalla [Legge 28 gennaio 1999, n. 17](#).

(2 ter) comma aggiunto dalla [Legge 28 gennaio 1999, n. 17](#).

## **17. Formazione professionale**

1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della [Legge 21 dicembre 1978, n. 845](#), realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelaborativi.

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata [Legge n. 845 del 1978](#), nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.

5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata [Legge n. 845 del 1978](#), una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelaborativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Note all'art. 17**

## **18. Integrazione lavorativa**

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.

2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;

b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.

3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.

4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (3).

5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38. 6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:

a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;

b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.

(3) Il [D.M. 30 novembre 1994](#) (G.U. 16 dicembre 1994, n. 293) ha stato approvato lo schema-tipo di convenzione previsto dal presente articolo

#### **Nota all'art. 18**

### **19. Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio**

1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla [Legge 2 aprile 1968, n. 482](#), e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

#### **Nota all'art. 19**

### **20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni**

1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

### **21. Precedenza nell'assegnazione di sede**

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

### **Nota all'art. 21**

#### **22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato**

1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

#### **23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative**

1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del [Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236](#), di attuazione della [Legge 9 gennaio 1989, n. 13](#), e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

#### **24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche**

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla [Legge 9 gennaio 1989, n. 13](#), e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla [Legge 30 marzo 1971, n. 118](#), e successive modificazioni, al regolamento approvato con [Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384](#), alla citata [Legge n. 13 del 1989](#), e successive modificazioni, e al citato [Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236](#).

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisorie, come definite dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegata una

documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con [Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384](#).

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata [Legge n. 118 del 1971](#), all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al

citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

#### **Note all'art. 24**

### **25. Accesso alla informazione e alla comunicazione**

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.

2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

### **26. Mobilità e trasporti collettivi**

1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della [Legge 8 giugno 1990, n. 142](#). I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con [Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384](#).

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagoni ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

#### **Note all'art. 26**

## 27. Trasporti individuali

1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della [Legge 9 aprile 1986, n. 97](#), sono soppresse le parole: ", titolari di patente F" e dopo le parole: "capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie,".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge numero 97 del 1986, è inserito il seguente:

"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato."

4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.

5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.

### **Note all'art. 27**

## 28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate

1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con [Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384](#), che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

### **Nota all'art. 28**

## 29. Esercizio del diritto di voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della [Legge 15 gennaio 1991, n. 15](#).

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste

elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

#### **Nota all'art. 29**

### **30. Partecipazione**

1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.

### **31. Riserva di alloggi**

1 All'articolo 3, primo comma della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari assegnatari di abitazioni assistite da contributo pubblico, tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedito capacità motorie." (4)

2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruente di contributo pubblico.] (5)

3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedito capacità motorie. (5)

4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione della quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (5)

(4) La lettera r bis) è stata così modificata dall'articolo 2 comma 3 della [Legge 30 aprile 1999, n. 136](#)

(5) I commi 2, 3, 4, sono stati abrogati dall'articolo 14, comma 2 della [Legge 30 aprile 1999, n. 136](#)

#### **Nota all'art. 31**

### **32. Agevolazioni fiscali**

1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per

cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sè o per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida e il domicilio o la residenza del percipiente (6).

(6) Abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dall'articolo 1 comma 1 della legge 27 luglio 1994, n. 473

### 33. Agevolazioni

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della [Legge 30 dicembre 1971, n. 1204](#), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.] (7quinquies)

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. (7) (7bis)(7quater)

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata [Legge n. 1204 del 1971](#), si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. (7quater)

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (7bis)(7quater)

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. (7bis) (7quater)

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. (7ter)(7quater)

(7) L'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla [Legge 27 ottobre 1993, n. 423](#), ha fornito l'interpretazione dell'espressione «*hanno diritto a tre giorni di permesso mensile*».

(7bis) I commi 3, 5 e 6 sono stati così modificati da ultimo dall'articolo 19 della [Legge 8 marzo 2000, n. 53](#).

(7ter) Circa le disposizioni del presente articolo si veda anche l'articolo 20 della [Legge 8 marzo 2000, n. 53](#).

(7quater) Circa le misure introdotte dalla legge n. 53/2000 si veda la [Circolare INPS 17 luglio 2000, n. 133](#)

(7quinquies) Il primo comma dell'articolo 33 è stato abrogato dall'articolo 86 del [Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#).

#### **34. Protesi e ausili tecnici**

1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.

#### **Nota all'art. 34**

#### **35. Ricovero del minore handicappato**

1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

#### **Nota all'art. 35**

#### **36. Aggravamento delle sanzioni penali**

1. Per i reati di cui agli [articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale](#), nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla [Legge 20 febbraio 1958, n. 75](#), qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

#### **37. Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata**

1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.

#### **38. Convenzioni**

1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della [Legge 23 dicembre 1978, n. 833](#). Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socioriabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo

8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.

**Nota all'art. 38**

**39. Compiti delle regioni**

1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della [Legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio (8):

a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;

b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della [Legge 8 giugno 1990, n. 142](#), le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;

c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;

d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;

e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;

f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;

g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;

i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;

l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime;

I-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati; (9)

I-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia. (9)

(8) - comma così modificato dal primo articolo della [Legge 21 maggio 1998, n. 162](#).

(9) - lettera aggiunta dal primo articolo della [Legge 21 maggio 1998, n. 162](#).

#### **40. Compiti dei comuni**

1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscono loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della [Legge 8 giugno 1990, n. 142](#), dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata [Legge n. 142 del 1990](#) disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.

#### **Nota all'art. 40**

#### **41. Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap**

1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.

2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.

3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.

4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento

delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.

6. Il Comitato si avvale di:

a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418; (10)

b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;

c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate.

8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.

9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (G.U. 4 novembre 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, sesto comma, nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di", anziché "è composto da".

#### **Art. 41-bis. Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap**

Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente. (11)

(11) Primo articolo della [Legge 21 maggio 1998, n. 162](#).

### **Art. 41-ter. Progetti sperimentali**

1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo. **(12)**

**(12)** articolo aggiunto dal primo articolo della [Legge 21 maggio 1998, n. 162](#).

### **42. Copertura finanziaria**

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati.

2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.

3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.

5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).

6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:

a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'articolo 4;

b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'articolo 11;

c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all'articolo 12;

d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);

e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);

f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d);

- g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
- h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
- i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista dall'articolo 14;
- l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15;
- m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;
- n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
- o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
- p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione di cui all'articolo 41;
- q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsioni e del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore di portatori di handicap".

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **43. Abrogazioni**

L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.

#### **Nota all'art. 43**

### **44. Entrata in vigore**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## Apéndice 4

### *Leyes, cartas y decretos citados en la segunda parte*

## **51998IP0985**

### **Risoluzione sui linguaggi gestuali**

*Gazzetta ufficiale n. C 379 del 07/12/1998 pag. 0066*

B4-0985/98

Risoluzione sui linguaggi gestuali

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi ((GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.)),
- vista la risoluzione del Consiglio del 20 dicembre 1996 sulla parità di opportunità per i disabili ((GU C 12 del 13.1.1997, pag. 1.)),
- vista la risoluzione del 13 dicembre 1996 sui diritti delle persone disabili ((GU C 20 del 20.1.1997, pag. 389.)),
- visto l'articolo 13 del trattato di Amsterdam sulla non discriminazione,

A. considerando che nell'Unione europea aumenta il numero di persone affette da sordità grave, lieve o recente,

B. considerando che la maggior parte degli audiolesi non riesce a dominare la lingua parlata e che il linguaggio gestuale è il linguaggio praticabile, molte volte l'unico, per la maggior parte di loro,

C. considerando che solo quattro dei quindici Stati membri dell'UE riconoscono ufficialmente il linguaggio gestuale,

D. considerando che i risultati del progetto europeo sul linguaggio gestuale hanno evidenziato la grave mancanza nell'Unione europea di interpreti qualificati dei linguaggi gestuali,

E. considerando che i programmi di finanziamento dell'UE non riconoscono né prendono in considerazione la necessità di interpreti di linguaggi gestuali e la loro utilizzazione da parte dei partecipanti non udenti,

F. considerando che nel mondo attuale l'accesso all'informazione avviene sempre di più attraverso i mezzi audiovisivi e che l'esercizio di tale diritto non è garantito agli audiolesi,

G. considerando che i gestori delle reti televisive non provvedono in misura sufficiente a fornire programmi accessibili ai sordi, rispetto all'enorme importanza che l'informazione visiva ha per i non udenti,

H. considerando che nell'Unione europea sono in uso sette diversi sistemi di telefono a trasmissione di testi, i quali sono incompatibili fra loro e creano grosse difficoltà ai non udenti che intendono comunicare tra loro telefonicamente all'interno dell'UE,

I. considerando che i linguaggi gestuali sono molteplici e diversificati e che ognuno possiede una identità culturale precipua,

1. sottolinea l'importanza del decimo anniversario della sua summenzionata risoluzione approvata il 17 giugno 1988;

2. valuta positivamente la destinazione di 500.000 ECU di finanziamenti dell'Unione europea ad un grande progetto europeo sui linguaggi gestuali (1997) allo scopo di promuovere l'attuazione della risoluzione sui linguaggi gestuali;

3. riconosce che i risultati prodotti dal progetto sui linguaggi gestuali forniranno alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri informazioni significative in merito alle modalità con cui si sta dando attuazione alla risoluzione del Parlamento europeo sui linguaggi gestuali per i sordi;
4. invita la Commissione a presentare una proposta al Consiglio per il riconoscimento ufficiale del linguaggio gestuale utilizzato dai sordi in ciascuno Stato membro;
5. invita la Commissione ad assicurare che i programmi di finanziamento dell'UE nel campo dell'istruzione e della formazione professionale comprendano azioni di formazione di insegnanti e interpreti di linguaggi gestuali;
6. invita la Commissione ad assicurare che tutti i programmi dell'UE siano accessibili ai non udenti e sia riconosciuta la necessità dell'interpretazione nei linguaggi gestuali;
7. invita la Commissione ad introdurre misure di sensibilizzazione alle esigenze dei non udenti per i funzionari che lavorano nelle istituzioni dell'UE;
8. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutte le riunioni pubbliche organizzate da istituzioni dell'UE siano accessibili ai non udenti, assicurando, su richiesta, un servizio di interpretazione nei linguaggi gestuali;
9. invita la Commissione, nel quadro del principio del servizio pubblico della televisione, a valutare la possibilità di elaborare una legislazione adeguata, tale da consentire di assicurare la traduzione in linguaggio gestuale o almeno la sottotitolatura dei programmi informativi, dei programmi di interesse politico, soprattutto nel corso delle campagne elettorali, e, per quanto possibile, dell'insieme dei programmi culturali e di interesse generale;
10. invita la Commissione a presentare una proposta di legislazione quadro volta a garantire la compatibilità delle apparecchiature di telecomunicazione di testi e di videotelefono per non udenti in tutta Europa;
11. invita la Commissione ad introdurre misure volte ad assicurare una progettazione universale delle applicazioni multimediali, affinché i non udenti non siano esclusi dall'uso delle nuove applicazioni;
12. invita altresì la Commissione ad approfondire studi nel settore degli altri servizi audiovisivi destinati agli audiolesi;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché agli enti e alle organizzazioni competenti e rappresentative dei minorati auditivi nell'Unione europea.

## Legislazione Europea

Consiglio d'Europa

1992

*La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie rappresenta il testo guida cui conformare le diverse leggi nazionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Adottato a Strasburgo il 5 novembre 1992, il provvedimento è stato recepito solo da alcuni dei Paesi membri del Consiglio d'Europa. L'Italia, che ha sottoscritto la carta il 27 giugno 2000 ma deve ancora provvedere alla sua ratifica legislativa, ha comunque assicurato una prima attuazione delle sue indicazioni attraverso la legge n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche".*

### Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

#### PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della presente Carta, considerando che il fine del Consiglio d'Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri, specialmente al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune; considerando che la protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell'Europa, certuna delle quali, col passare del tempo, rischiano di scomparire, contribuisce a mantenere e sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturale dell'Europa; considerando che il diritto di praticare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile conformemente ai principi contenuti nell'Accordo internazionale ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali del Consiglio d'Europa; tenendo conto del lavoro realizzato nel quadro della CSCE e in particolare dell'Atto Finale di Helsinki del 1975 e del documento della Riunione di Copenaghen del 1990; sottolineando il valore dell'interculturalismo e del plurilinguismo e considerando che la protezione e l'incoraggiamento delle lingue regionali o minoritarie non dovrebbe farsi a detrimento delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle; coscienti del fatto che la protezione e la promozione delle lingue regionali o minoritarie nei differenti paesi e regioni d'Europa rappresenta un contributo importante alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nel quadro della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale; tenuto conto delle condizioni specifiche e delle tradizioni storiche proprie di ciascuna regione dei Paesi d'Europa; convengono quanto segue

#### PARTE I

##### Disposizioni Generali

###### **Art. 1** *Definizioni*

Ai sensi della presente Carta:

a) con l'espressione "lingue regionali o minoritarie", si intendono le lingue

1) praticate tradizionalmente in un territorio di uno Stato da

cittadini di questo Stato che costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato, e,

2) differenti dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di questo Stato; essa non include i dialetti della(e) lingua(e) o le lingue dei migranti;

b) per "territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria è praticata", si intende l'area geografica nella quale questa lingua è il modo di espressione di un numero di persone che giustifichi l'adozione delle differenti misure di protezione e di promozione prevista dalla presente Carta;

c) per "lingue sprovviste di territorio" si intendono le lingue praticate dai cittadini dello Stato che sono differenti dalla(e) lingua(e) praticata(e) dal resto della popolazione dello Stato ma che, benchè tradizionalmente praticate dallo Stato, non possono essere ricollegate ad un'area geografica particolare.

###### **Art. 2** *Impegni*

1) Ogni parte si impegna ad applicare le disposizioni della parte 2 all'insieme delle lingue regionali o minoritarie parlate sul suo territorio e rispondenti alle definizioni dell'articolo 1.

2) Per ciò che concerne ogni lingua che Essa avesse indicato ai momenti della ratifica, accettazione o approvazione, conformemente all'articolo 3, ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di 35 paragrafi o alinea scelti tra le disposizioni della Parte 3 della presente Carta, di cui almeno 3 scelti in ciascuno degli articoli 8 e 12 ed uno in ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.

###### **Art. 3** *Modalità*

1) Ciascun Stato contraente deve specificare nel suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ogni lingua regionale e minoritaria o ogni lingua ufficiale meno diffusa su tutto o solo una parte del suo territorio, alla quale si applicano i paragrafi scelti conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 2.

2) Ogni Parte può, in ogni ulteriore momento, notificare al Segretario Generale che Essa accetta le obbligazioni derivanti dalle disposizioni di ogni altro paragrafo della Carta che non era stato specificato nel suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o che essa applicherà il paragrafo 1 del presente articolo ad altre lingue regionali o minoritarie o ad altre lingue ufficiali meno diffuse su tutto o parte del territorio.

3) Gli impegni previsti al paragrafo precedente saranno reputati parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione ed avranno gli stessi effetti a partire dalla data della loro notifica.

#### **Art. 4**

##### *Statuti di protezione esistenti*

1) Nessuna disposizione della presente Carta può essere interpretata come limite o deroga ai diritti garantiti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo.

2) Le disposizioni della presente Carta non pregiudicano le disposizioni più favorevoli che regolano la situazione delle lingue regionali o minoritarie o lo statuto giuridico delle persone appartenenti alle minoranze e che già esistono in una Parte o che sono previste da pertinenti accordi internazionali bilaterali o multilaterali.

#### **Art. 5**

##### *Obblighi esistenti*

Niente nella presente Carta potrà essere interpretato come diritto di intraprendere una qualsiasi attività o di compiere qualsiasi azione che contravvenga ai fini della Carta delle Nazioni Unite o ad altri obblighi di diritto internazionale, ivi compreso il principio di sovranità o di integrità territoriale degli Stati.

#### **Art. 6**

##### *Informazione*

Le parti si impegnano a vigilare affinché le autorità organizzazioni e persone interessate siano informate dei diritti e dei doveri stabiliti dalla presente Carta.

### **PARTE II** **Obiettivi e principi perseguiti** **conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 2**

#### **Art. 7**

##### *Obiettivi e principi*

1) In materia di lingue regionali o minoritarie, nei territori ove queste lingue sono praticate e secondo la situazione di ciascuna lingua, le Parti fondano la loro politica, la loro legislazione, e la loro pratica sugli obiettivi e principi seguenti:

- a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione della ricchezza culturale;
- b) il rispetto dell'area geografica di ogni lingua regionale o minoritaria facendo in modo che le divisioni amministrative esistenti o nuove non costituiscano un ostacolo alla promozione di questa lingua regionale o minoritaria;
- c) la necessità di un'azione risoluta di promozione delle lingue regionali o minoritarie allo scopo di salvaguardarle;
- d) la facilitazione e/o l'incoraggiamento dell'uso orale e scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e nella vita privata;

e) il mantenimento e lo sviluppo di relazioni nei campi coperti dalla presente Carta fra i gruppi che partecipano a una lingua regionale o minoritaria e altri gruppi dello stesso Stato che parlano una lingua praticata in forma identica o vicina, così come lo stabilimento di relazioni culturali con altri gruppi dello Stato che praticano lingue differenti;

f) la messa a disposizione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali o minoritarie in tutti gli stadi appropriati;

g) la messa a disposizione di mezzi che permettano ai non locutori di una lingua regionale o minoritaria, che abitano nell'area ove questa lingua è praticata, di apprendere, se lo desiderano;

h) la promozione degli studi e delle ricerche sulle lingue regionali o minoritarie nelle università o in stabilimenti equivalenti;

i) la promozione delle forme appropriate di scambi transnazionali, nei campi coperti dalla presente Carta, per le lingue regionali o minoritarie praticate in una forma identica o vicina in due o più Stati.

2) Le parti si impegnano ad eliminare, se non l'hanno ancora fatto, ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza ingiustificata avente per oggetto la pratica di una lingua regionale o minoritaria e avente lo scopo di scoraggiarla o metterla in pericolo il mantenimento o lo sviluppo. L'adozione di misure speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie destinate a promuovere l'uguaglianza tra i locutori di queste lingue e il resto della popolazione o tendenti a tener conto delle loro situazioni particolari non è considerato atto di discriminazione contro i locutori delle lingue più diffuse.

3) Le Parti si impegnano a promuovere, per mezzo di misure appropriate, la reciproca comprensione fra tutti i gruppi linguistici del paese, specialmente facendo in modo che il rispetto, la comprensione e la tolleranza riguardo alle lingue regionali o minoritarie figurino fra gli obiettivi dell'istruzione e della formazione dispensata nel paese, e ad incoraggiare i mezzi di comunicazione di massa a perseguire lo stesso obiettivo.

4) Nel definire la propria politica verso le lingue regionali o minoritarie le Parti si impegnano a prendere in considerazione i bisogni ed i voti espressi dai gruppi che partecipano a queste lingue. Esse sono incoraggiate a creare, se necessario, organi incaricati di consigliare le autorità su tutte le questioni concernenti le lingue regionali o minoritarie.

5) Le Parti si impegnano ad applicare -mutatis mutandis- i principi enunciate nei precedenti paragrafi da 1 a 4 alle lingue sprovviste di territorio. Tuttavia, nel caso di queste lingue, la natura e la portata delle misure da prendere per dare effetto alla presente Carta saranno determinate in modo flessibile, tenendo conto dei bisogni e dei voti e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che praticano le lingue in questione.

### **PARTE III** **Misure a favore dell'impegno delle Lingue Regionali o Minoritarie** **nella vita pubblica da prendere in conformità con gli impegni sottoscritti in virtù del Paragrafo 2 dell'Articolo 2**

#### **Art. 8**

##### *Insegnamento*

1) In materia di insegnamento le Parti si impegnano, per ciò che concerne il territorio nel quale queste lingue sono parlate, secondo la situazione di ciascuna di queste lingue e senza pregiudizio dell'insegnamento della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato, a:

- a1) prevedere un'istruzione prescolare assicurata nelle lingue regionali o minoritarie; o
- a2) prevedere che una parte sostanziale dell'istruzione prescolare sia assicurata nelle lingue regionali o minoritarie; o
- a3) applicare una delle misure previste sotto i punti a1) e a2) di cui sopra almeno agli allievi le cui famiglie lo desiderino ed il cui numero è reputato sufficiente; o
- a4) se i poteri pubblici non hanno competenza diretta nel campo dell'istruzione prescolare, favorire e/o incoraggiare l'applicazione delle misure previste dal punto a1) e a3) di cui sopra;
- b1) prevedere un insegnamento primario assicurato nelle lingue regionali o minoritarie; o
- b2) prevedere che una parte sostanziale dell'insegnamento primario sia assicurato nelle lingue regionali o minoritarie; o
- b3) prevedere, nel quadro dell'istruzione primaria, che l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie faccia parte integrante del curriculum; o
- b4) applicare una delle misure previste dal punto b1) al punto b3) di cui sopra almeno agli alunni le cui famiglie lo desiderino ed il cui numero sia reputato sufficiente;
- c1) prevedere un insegnamento secondario che sia assicurato totalmente nelle lingue regionali o minoritarie; o
- c2) prevedere che una parte sostanziale dell'insegnamento secondario sia assicurata nelle lingue regionali o minoritarie; o
- c3) prevedere, nel quadro dell'istruzione secondaria, l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie come parte integrante del curriculum; o
- c4) applicare una delle misure previste dal punto c1) al punto c3) di cui sopra almeno agli alunni che lo desiderino - o all'occorrenza, le cui famiglie lo desiderino - in numero reputato sufficiente;
- d1) prevedere un insegnamento tecnico e professionale che sia assicurato nelle lingue regionali o minoritarie; o
- d2) prevedere che una parte sostanziale dell'insegnamento tecnico e professionale sia assicurata nelle lingue regionali o minoritarie; o
- d3) prevedere, nel quadro dell'istruzione tecnica e professionale, l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie come parte integrante del curriculum; o
- d4) applicare una delle misure previste dal punto d1) al punto d3) di cui sopra almeno agli alunni che lo desiderino - o all'occorrenza, le cui famiglie lo desiderino - in numero reputato sufficiente;
- e1) prevedere un insegnamento universitario ed altre forme di insegnamento superiore nelle lingue

regionali o minoritarie; o

e2) prevedere lo studio di queste lingue, come discipline di insegnamento universitario superiore; o

e3) se, a causa del ruolo dello Stato, riguardo agli stabilimenti di insegnamento superiore, i punti e1) e e2) non possono essere applicati, incoraggiare e/o autorizzare l'istruzione di un insegnamento universitario o di altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie, o di mezzi che permettano di studiare queste lingue all'università od in altri stabilimenti di insegnamento superiore;

f1) prevedere disposizioni perché siano svolti corsi di istruzione degli adulti o di istruzione permanente assicurati principalmente o totalmente nelle lingue regionali o minoritarie; o

f2) proporre queste lingue come discipline dell'istruzione degli adulti e dell'istruzione permanente; o

f3) se i poteri pubblici non hanno competenza diretta nel campo dell'istruzione degli adulti, favorire e/o incoraggiare l'insegnamento di queste lingue nel quadro dell'istruzione degli adulti e dell'istruzione permanente;

g) prendere disposizioni per assicurare l'insegnamento della storia e della cultura delle quali la lingua regionale o minoritaria è l'espressione;

h) assicurare la formazione iniziale e permanente degli insegnanti necessaria alla messa in opera dei paragrafi da a) a g) accettati dalla Parte;

i) creare uno o più organi di controllo incaricati di seguire le misure prese ed i progressi realizzati nell'istituzione o nello sviluppo dell'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie e di redigere su questi punti rapporti periodici che saranno resi pubblici.

2) In materia di insegnamento e per ciò che concerne altri territori da quelli sui quali le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente praticate, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare o istituire, se il numero dei locutori di una lingua regionale o minoritaria lo giustifica, un insegnamento nella o della lingua regionale o minoritaria agli stadi appropriati dell'insegnamento.

### **Art. 9** *Giustizia*

1. Le parti si impegnano, per ciò che concerne le circoscrizioni delle autorità giudiziarie nelle quali risiede un numero di persone che parlano le lingue regionali o minoritarie che giustifichi le misure di cui sotto e secondo la situazione di ciascuna di queste lingue e alla condizione che l'utilizzazione delle possibilità offerte dal presente paragrafo non sia considerata dal giudice di ostacolo alla buona amministrazione della giustizia:

a) nelle procedure penali:

a1) a prevedere che le autorità giudiziarie, a domanda di una delle parti, conducano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o

a2) a garantire all'accusato il diritto di esprimersi nella sua lingua regionale o minoritaria; e/o

a3) a prevedere che le richieste e le prove, scritte o orali, non siano considerate come irricevibili semplicemente perché sono presentate in una lingua regionale o minoritaria; e/o

a4) a stabilire a domanda, in queste lingue regionali o minoritarie, gli atti legati ad una procedura giudiziaria; se necessario con il ricorso ad interpreti e a traduzioni che non comportino spese addizionali per gli interessati;

b) nelle procedure civili:

b1) a prevedere che le autorità giudiziarie, a domanda di una delle parti, conducano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o

b2) a permettere, quando una parte in causa deve comparire di persona davanti a un tribunale, che essa si esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza perciò dover subire spese addizionali; e/o

b3) a permettere la produzione di documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie, se necessario facendo ricorso ad interpreti ed a traduzioni;

c) nella procedura davanti alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa:

c1) a prevedere che le autorità giudiziarie, a domanda di una delle parti, conducano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o

c2) a permettere, quando una parte in causa deve comparire di persona davanti a un tribunale, che essa si esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza perciò dover subire spese addizionali; e/o

c3) a permettere la produzione di documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie, se necessario facendo ricorso a interpreti ed a traduzioni;

d) a prendere misure affinché l'applicazione dei capoversi 1 e 3 dei paragrafi b) e c) di cui sopra e l'impiego eventuale di interpreti e di traduzioni non comportino spese addizionali per gli interessati.

2. Le Parti si impegnano:

a) a non rifiutare la validità degli atti giuridici compiuti nello Stato per il solo fatto che essi sono redatti in una lingua regionale o minoritaria; o

b) a non rifiutare la validità, tra le parti, degli atti giuridici compiuti nello Stato per il solo fatto che essi sono redatti in una lingua regionale o minoritaria e a prevedere che essi saranno opponibili ai terzi interessati non locutori di queste lingue alla condizione che il contenuto dell'atto sia portato a loro conoscenza da parte di chi lo ha fatto valere;

c) a non rifiutare la validità, tra le parti, degli atti giuridici compiuti nello Stato per il solo fatto che essi sono redatti in una lingua regionale o minoritaria.

3. Le Parti si impegnano a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i più importanti testi legislativi nazionali e quelli che concernono particolarmente coloro che utilizzano

queste lingue, a meno che questi testi non siano già disponibili altrimenti.

## Art. 10

*Autorità amministrative e servizi pubblici*

1. Nelle circoscrizioni delle autorità amministrative statali nelle quali abita un numero di locutori delle lingue regionali o minoritarie che giustifichi le misure seguenti e secondo la situazione di ogni lingua, le Parti si impegnano, nella misura in cui ciò è ragionevolmente possibile, a:

a1) vegliare affinché le autorità amministrative utilizzino le lingue regionali o minoritarie; o

a2) vegliare affinché i loro agenti che sono in contatto col pubblico impieghino le lingue regionali o minoritarie nelle loro relazioni con le persone che si rivolgono a loro in queste lingue; o

a3) vegliare affinché i locutori delle lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte e ricevere una risposta in queste lingue; o

a4) vegliare affinché i locutori delle lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte in queste lingue; o

a5) vegliare affinché i locutori delle lingue regionali o minoritarie possano sottoporre validamente un documento redatto in queste lingue;

b) mettere a disposizione dei formulari e testi amministrativi di uso corrente per la popolazione nelle lingue regionali o minoritarie in versioni bilingue;

c) permettere alle autorità amministrative di redarre documenti in una lingua regionale o minoritaria.

2. Per ciò che concerne le autorità locali e regionali nei territori delle quali risiede un numero di locutori delle lingue regionali o minoritarie che giustifichi le misure di cui appresso, le Parti si impegnano a permettere e/o incoraggiare:

a) l'impiego delle lingue regionali o minoritarie nel quadro dell'amministrazione regionale o locale;

b) la possibilità, per i locutori delle lingue regionali o minoritarie, di presentare domande orali o scritte in queste lingue;

c) la pubblicazione, da parte delle collettività regionali, dei testi ufficiali da esse originati anche nelle lingue regionali o minoritarie;

d) la pubblicazione, da parte delle collettività locali, dei testi ufficiali da esse originati, nelle lingue regionali o minoritarie;

e) l'impiego da parte delle collettività regionali delle lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza peraltro escludere l'uso della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato;

g) l'impiego o l'adozione, all'occorrenza congiuntamente con la denominazione nella(e) lingua(e) ufficiale(i), delle forme tradizionali e corrette della toponimia nelle lingue regionali o minoritarie.

3. Per ciò che concerne i servizi pubblici forniti dalle autorità amministrative o da altre persone che agiscono per loro conto, le Parti contraenti si impegnano, nei territori ove le lingue regionali o minoritarie sono praticate, in funzione della situazione di ciascuna lingua e nella misura in cui ciò è ragionevolmente possibile, a:

- a) vegliare affinché le lingue regionali o minoritarie siano impiegate in occasione della prestazione del servizio; o
- b) permettere ai locutori delle lingue regionali o minoritarie di formulare una domanda e ricevere una risposta in queste lingue; o
- c) permettere ai locutori delle lingue regionali o minoritarie di formulare una domanda in queste lingue.

4. Ai fini della messa in opera delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 che esse hanno accettato, le Parti si impegnano a prendere una o più delle misure seguenti:

- a) la traduzione o l'interpretazione eventualmente richieste;
- b) il reclutamento e, se del caso, la formazione dei funzionari e degli altri agenti pubblici necessari;
- c) la soddisfazione, nella misura del possibile, delle domande degli agenti pubblici che conoscono una lingua regionale o minoritaria, di essere dislocati nel territorio nel quale questa lingua è praticata.

5. Le Parti si impegnano a permettere, a domanda degli interessati, l'impiego o l'adozione dei patronimici nelle lingue regionali o minoritarie.

#### **Art. 11** *Mass Media*

1. Le Parti si impegnano, per i locutori delle lingue regionali o minoritarie, nei loro territori ove queste lingue sono praticate, secondo la situazione di ciascuna lingua e nella misura in cui le autorità pubbliche hanno, in modo diretto o indiretto, una competenza, poteri o un ruolo in questo campo, e nel rispetto dei principi di indipendenza e di autonomia dei media:

a) nella misura in cui la radio e la televisione hanno una missione di servizio pubblico:

- a1) ad assicurare la creazione di almeno una stazione radio e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie; o
- a2) ad incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una stazione radio e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie; o
- a3) a prendere disposizioni appropriate affinché le stazioni emittenti programmino emissioni nelle lingue regionali o minoritarie;
- b1) ad incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una stazione radio nelle lingue regionali o minoritarie; o
- b2) a incoraggiare e/o facilitare l'emissione di programmi radio nelle lingue regionali o minoritarie,

in modo regolare;

c1) a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie; o

c2) a incoraggiare e/o facilitare la diffusione di programmi televisivi nelle lingue regionali o minoritarie, in modo regolare;

d) a incoraggiare e/o facilitare la produzione e la diffusione di opere audio e audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie;

e1) a incoraggiare e/o facilitare la creazione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue regionali o minoritarie; o

e2) ad incoraggiare e/o facilitare la pubblicazione di articoli di stampa nelle lingue regionali o minoritarie, in modo regolare;

f1) a coprire il costo supplementare dei mass media che utilizzano le lingue regionali o minoritarie, allorché la legge preveda un'assistenza finanziaria, in generale, per i mass media;

f2) di estendere le esistenti misure di assistenza finanziaria alle produzioni audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie;

g) a sostenere la formazione di giornalisti e di altro personale per i mass media che utilizzano le lingue regionali o minoritarie.

2. Le Parti si impegnano a garantire la libertà di ricezione diretta delle emissioni radio-televisive dei paesi vicini in una lingua praticata in forma identica o vicina a una lingua regionale o minoritaria, e a non opporsi alla ritrasmissione di emissioni radio-televisive dei paesi vicini in quella lingua. Esse si impegnano inoltre a vegliare affinché nessuna restrizione alla libertà di espressione e alla libera circolazione dell'informazione in una lingua praticata in forma identica o vicina a una lingua regionale o minoritaria, sia imposta alla stampa. L'esercizio delle libertà sopra menzionate che comportano doveri e responsabilità può essere sottoposto a certe formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale e alla sicurezza pubblica, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione del crimine, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità o l'imparzialità del potere giudiziario.

3. Le Parti si impegnano a vegliare affinché gli interessi dei locutori delle lingue regionali o minoritarie siano rappresentati o presi in considerazione nel quadro delle strutture eventualmente create conformemente alla legge e che hanno il compito di garantire la libertà e la pluralità dei mass media.

#### **Art. 12** *Attività e attrezzature culturali*

1. In materia di attrezzature e di attività culturali - in particolare di biblioteche, videoteche, centri culturali, musei, archivi, accademie, teatri e cinema, così come di produzione letteraria e cinematografica, d'espressione culturale popolare, di festival, d'industrie culturali, includendo specialmente l'utilizzazione delle nuove tecnologie - le Parti si impegnano, per ciò che concerne il territorio ove queste lingue sono praticate nella misura in cui le autorità pubbliche hanno una competenza, poteri o un ruolo in questo campo, a:

- a) incoraggiare l'espressione e le iniziative proprie alle lingue regionali o minoritarie e favorire i differenti modi di accesso alle opere prodotte in queste lingue;
- b) favorire i differenti modi di accesso in altre lingue regionali o minoritarie aiutando e sviluppando le attività di traduzione, doppiaggio, post-sincronizzazione e sottotitolatura;
- c) favorire l'accesso nelle lingue regionali o minoritarie ad opere prodotte in altre lingue aiutando e sviluppando le attività di traduzione, doppiaggio, post-sincronizzazione e sottotitolatura;
- d) vegliare affinché gli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere diverse forme di attività culturali integrino in una misura appropriata la conoscenza e la pratica delle lingue e delle culture regionali e minoritarie nelle operazioni delle quali esse hanno l'iniziativa e alle quali danno un sostegno;
- e) favorire la messa a disposizione degli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere attività culturali, di personale che conosca la lingua regionale o minoritaria oltre a quella(e) del resto della popolazione;
- f) favorire la partecipazione diretta, per ciò che concerne le attrezzature ed i programmi di attività culturali, di rappresentanti dei locutori della lingua regionale o minoritaria;
- g) incoraggiare e/o facilitare la creazione di uno o più organismi incaricati di raccogliere, ricevere in deposito e di presentare al pubblico le opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie;
- h) all'occorrenza creare o promuovere e finanziare servizi di traduzione e di ricerca terminologica in vista, specialmente, di mantenere e sviluppare in ciascuna lingua regionale o minoritaria una terminologia amministrativa, commerciale, economica, sociale, tecnologica o giuridica adeguata.

2. Per ciò che concerne altri territori da quelli nei quali le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente praticate, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare e/o prevedere, se il numero dei locutori in una lingua regionale o minoritaria lo giustifica, attività o attrezzature culturali appropriate conformemente al paragrafo precedente.

3. Le Parti si impegnano, nella loro politica culturale all'estero, a dare un posto appropriato alle lingue regionali o minoritarie ed alla cultura che ne è l'espressione.

### **Art. 13**

#### *Vita economica e sociale*

1. Per ciò che concerne le attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, per l'insieme del paese, a:

- a) escludere dalla loro legislazione ogni disposizione che interdisca o limiti senza giustificate ragioni il ricorso alle lingue regionali o minoritarie negli atti della vita economica o sociale e specialmente nei contratti di lavoro e nei documenti tecnici, come le prescrizioni d'impiego dei prodotti o di attrezzature;
- b) interdire l'inserzione nei regolamenti interni delle imprese e negli atti privati di clausole che escludano

o limitino l'uso delle lingue regionali o minoritarie, quanto meno tra locutori della medesima lingua;

c) opporsi alle pratiche che tendano a scoraggiare l'uso delle lingue regionali o minoritarie nel quadro delle attività economiche e sociali;

d) facilitare e/o incoraggiare con altri mezzi oltre a quelli previsti ai punti precedenti l'uso delle lingue regionali o minoritarie.

2. In materia di attività economica e sociale, le Parti si impegnano, nella misura in cui le autorità pubbliche ne hanno competenza, nel territorio nel quale le lingue regionali o minoritarie sono praticate e nella misura in cui ciò è ragionevolmente possibile, a:

a) definire, con loro regolamentazione finanziaria e bancaria, le modalità che permettano, nelle condizioni compatibili con gli usi commerciali, l'impiego delle lingue regionali o minoritarie nella redazione di ordini di pagamento (assegni, cambiali, ecc.) o di altri documenti finanziari o, all'occorrenza, a vegliare alla messa in opera di questo processo;

b) nei settori economici e sociali che propanano direttamente dal loro controllo (settore pubblico), realizzare azioni che incoraggino l'impiego delle lingue regionali o minoritarie;

c) vegliare affinché le attrezzature sociali come ospedali, case di riposo, pensionati, offrano la possibilità di ricevere o di curare nella loro lingua i locutori di una lingua regionale o minoritaria che necessitano di cure per ragioni di salute, di età o per altre ragioni;

d) vegliare, secondo modalità appropriate, affinché le consegne di sicurezza siano egualmente redatte nelle lingue regionali o minoritarie;

e) rendere accessibili nelle lingue regionali o minoritarie le informazioni fornite dalle autorità competenti concernenti i diritti dei consumatori.

### **Art. 14**

#### *Scambi transfrontalieri*

1. Le Parti si impegnano:

a) ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti che le legano agli Stati ove la stessa lingua è praticata in modo identico o vicino, o a sforzarsi di concludere, se necessario, in modo da favorire i contatti tra locutori della stessa lingua negli Stati interessati, nei campi della cultura, dell'insegnamento, dell'informazione, della formazione professionale e dell'istruzione permanente;

b) nell'interesse delle lingue regionali o minoritarie, a facilitare e/o promuovere la cooperazione attraverso le frontiere, specialmente tra collettività regionali o locali nel cui territorio la stessa lingua è praticata in modo identico o vicino.

## **PARTE IV Applicazione della Carta**

**Art. 15**  
*Rapporti periodici*

1. Le Parti rappresenteranno periodicamente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una forma che sarà definita dal Comitato dei Ministri, un rapporto sulla politica seguita conformemente alla parte II della presente Carta e sulle misure prese in applicazione delle disposizioni della Parte II che esse hanno accettato. Il primo rapporto deve essere presentato entro l'anno seguente l'entrata in vigore della Carta nei confronti della Parte in questione, gli altri rapporti ad intervalli di tre anni dopo il primo rapporto.

2. Le Parti renderanno pubblici i loro rapporti.

**Art. 16**  
*Esame dei rapporti*

1. I rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa in applicazione dell'articolo 15 saranno esaminati da un comitato di esperti costituito conformemente all'articolo 17.

2. Organismi e associazioni legalmente costituiti in una Parte potranno attirare l'attenzione del comitato di esperti su questioni relative agli impegni presi da questa Parte in virtù della Parte III della presente Carta. Dopo aver consultato la Parte interessata, il comitato di esperti potrà tener conto di queste informazioni nella preparazione del rapporto previsto al paragrafo 3 del presente articolo. Questi organismi o associazioni potranno inoltre sottoporre dichiarazioni sulla politica seguita da una Parte in conformità alla Parte II.

3. Sulla base dei rapporti previsti al paragrafo 1 e delle informazioni previste al paragrafo 2, il comitato di esperti preparerà un rapporto all'attenzione del Comitato dei Ministri. Questo rapporto sarà accompagnato dalle osservazioni che le Parti saranno invitate a formulare e potrà essere reso pubblico dal Comitato dei Ministri.

4. Il rapporto previsto al paragrafo 3 conterrà in particolare le proposte del comitato di esperti al Comitato dei Ministri in vista della preparazione, all'occorrenza di ogni raccomandazione di quest'ultimo ad una o più parti.

5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa terrà un rapporto biennale dettagliato all'Assemblea Parlamentare sull'applicazione della Carta.

**Art. 17**  
*Comitato di esperti*

1. Il Comitato di esperti sarà composto di un membro per ciascuna Parte, designato dal Comitato dei Ministri su una lista di persone della massima integrità, con una competenza riconosciuta nelle materie trattate dalla Carta, che saranno proposte dalla parte interessata.

2. I membri del Comitato saranno nominati per un periodo di sei anni ed il loro mandato è rinnovabile. Se un membro non può terminare il suo mandato sarà rimpiazzato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 ed il membro nominato in sostituzione resterà in carica fino al termine del mandato del suo predecessore.

3. Il Comitato di esperti adotterà il suo regolamento interno. La sua segreteria sarà assicurata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

**PARTE IV**  
*Disposizioni finali*

**Art. 18**

La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione e approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

**Art. 19**

1. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese trascorso il periodo di tre mesi dalla data entro la quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a vincolarsi alla Carta conformemente alle disposizioni dell'articolo 18.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il suo consenso a vincolarsi alla Carta essa entrerà in vigore il primo giorno del mese dopo che sia trascorso il periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

**Art. 20**

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Carta il Comitato dei Ministri el Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio di aderire alla Carta.

2. Per ciascun Stato aderente, la Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese trascorso il periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

**Art. 21**

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, formulare una o più riserve ai paragrafi dal 2) al 5) dell'articolo 7 della presente Carta. Non è ammessa nessun'altra riserva.

2. Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla in tutto o in parte inviandone notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

**Art. 22**

1. Ogni Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Carta notificandolo al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del mese trascorso il periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

**Art. 23**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Carta:

a) ogni sottoscrizione;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Carta conformemente agli articoli 19 e 20;

d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3;

e) ogni altro atto, notifica o notificazione riferentesi alla presente Carta.

## BIBLIOGRAFÍA

- Bassnett Susan, 1993, *La traduzione. Teorie e pratica*, Bompiani, Milano.
- Bertone Carmela, 2012, *The use of the focus question in sight translation. The case of LIS* in Cardinaletti Anna, *Sight translation, sight interpreting meeting at the cross modes: sign language interpreters as translators. Proceedings of the efsli Conference, Vietri sul mare 16<sup>th</sup> – 18<sup>th</sup> September 2011*, European Forum of Sign Language interpreters.
- Bloomfield L., 1933, *Language*. University of Chicago Press, USA.
- Briz Gómez Antonio, 2005, *El español coloquial: situación y uso*, pagine 9-24, Arco Libros, Madrid.
- De los Santos Rodríguez Esther, Lara Burgos Maria del Pilar, 2004, *Técnicas de interpretación de Lengua de Signos*, Fundación CNSE, Madrid.
- Denes Gianfranco, 2009, *Parlare con la testa. Le basi neurologiche e la struttura del linguaggio*, Zanichelli, Bologna.
- Fabbro F., 2001, *The Bilingual Brain: Bilingual Aphasia*”, *Brain and language*, 79, pagine 201-210.
- Falbo Caterina, Russo Mariachiara e Straniero Sergio Francesco, a cura di, 2012, *Interpretazione simultanea e consecutiva. Problemi teorici e metodologie didattiche*, Hoepli, Milano.
- Franchi Maria Luisa, Maragna Simonetta, 2013, *Manuale dell'interprete della lingua dei segni italiana, un percorso formativo con strumenti multimediali per l'apprendimento*, FrancoAngeli s.r.l., Milano.
- Grosjean F., 1989, *Neurolinguists beware! The bilingual is not two monolinguals in one person*”, *Brain&Language*, 36, pagine 3-15.

- Harding-Esch Edith, Riley Philip, 2003, *La familia bilingüe*, 33-52, Cambridge University Press, United Kingdom.
- Moliner María, 2007, *Diccionario de uso del Español*, Editorial Gredos S. A. U., Madrid.
- Monacelli Claudia, 2005, *Interpreti si diventa! Una finestra su una professione tanto affascinante quanto impegnativa*, FrancoAngeli, Milano.
- Morris Charles G., Maisto Albert A., 2001, *Introducción a la Psicología*, 188-219, Pearson Educación, México.
- Pantaleoni Luisa, 2000, *La quarta dimensione*, in Gran Laura e Kellett Bidoli Cynthia, a cura di, *L'interpretazione nelle lingue dei segni: aspetti teorici e pratici Della formazione*, Edizioni Università di Trieste, Trieste.
- Petillo Mariacristina, 2012, *La traduzione audiovisiva nel terzo millennio*, FrancoAngeli, Milano.
- Siguan Miquel, 2001, *Bilingüismo y lenguas en contacto*, 27-39, Alianza Editorial, Madrid.

#### **APUNTES TOMADOS DURANTE LAS CLASES**

- Apuntes de *Lingüística Aplicada a la Traducción y la Interpretación*, A.A. 2012/2013 profesor: Mariano Reyes Tejedor
- Apuntes de *Cultura dei Sordi*, A.A. 2008/2009, profesor: Pietro Celo.

## RECURSOS DIGITALES

- <http://google.it/>
- <http://compu.unime.it/illuminazioni/illuminaindex.html>
- <http://ec.europa.eu/>
- <http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm>
- <http://parlamento.openpolis.it/atto/documento/id/60104#FR>
- <http://www.boe.es/>
- <http://www.cnse.es/>
- <http://www.diclib.com/>
- <http://www.tradinfo.org/it/>
- <http://www.traduzione-testi.com>
- [http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a\\_id=1](http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=1)
- [http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/1104\\_92.html](http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/1104_92.html)